

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

1^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Vicepresidente TRUZZI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	Pag. 3, 13, 20 e <i>passim</i>	CASTELBARCO ALBANI Pag. 13, 17, 19 e <i>passim</i>	
BALBO (PLI)	17	D'ANDREA	35, 36
BRUGGER (SVP)	10, 23	DANIELE	28, 31, 32 e <i>passim</i>
CACCHIOLI (DC)	17	MANFREDINI	24
COLLESELLI (DC)	23	MANTOVANI	24, 26, 27
FABBRI (PSI)	10, 22	MAZZIOTTI	22
FOSCHI (DC)	10	PANDOLFI	35, 36
MAZZOLI (DC)	21	PARLAGRECO	3, 9, 10 e <i>passim</i>
MIRAGLIA (PCI)	9, 22, 26		
PEGORARO (PCI)	8, 20, 21 e <i>passim</i>		
ROMEO (PCI)	12, 13, 33		
SCARDACCIONE (DC)	12, 19, 20 e <i>passim</i>		
ZAVATTINI (PCI)	36		

Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento:

per la Confederazione nazionale coltivatori diretti il professor Attilio Parlagreco e il Dottore Gaetano Varano; per la Federazione nazionale della proprietà fondiaria, il dottor Carlo Castelbarco Albani, Presidente; il Vice presidente professor Manlio Mazziotti e il Direttore dottor Livio De Lorenzo; per la Federazione nazionale degli affittuari conduttori in economia, il perito agrario Nevio Manfredini, Presidente, il Direttore dottor Agostino Mantovano e il dottor Giulio Tarsitani; per la Federazione nazionale della mezzadria e per la Federazione nazionale della colonia e forme associative varie, l'avvocato Mario Daniele, l'avvocato Franco Pandolfi, Presidente della Federmezzadria, l'avvocato Girolamo D'Andrea, Presidente della Federcolonia, il dottor Giulio Tarsitani predetto, Segretario delle due Federazioni, il ragioniere Antonino Pio Arini, il dottor Vito Bianco, i signori Pietro Leone, Adriano Zanetti e Giulio Belardinelli.

La seduta ha inizio alle ore 9,20.

Presidenza del Vicepresidente TRUZZI

P R E S I D E N T E . Ricordo che la nostra collega senatrice Talassi ha avuto un grave lutto di famiglia perdendo il padre. Credo di interpretare il pensiero dei componenti la Commissione inviando a lei e alla famiglia le nostre più vive e sentite condoglianze.

L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul problema della riforma dei contratti agrari e della trasformazione della mezzadria in affitto. Ascolteremo i rappresentanti della Federazione CGIL-CISL-PIL; i rappresentanti dell'Alleanza nazionale dei contadini, della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Unione coltivatori italiani; i rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà fondiaria; i rappresentanti della Federazione nazionale degli affittuari conduttori in economia e i rappresentanti della Federazione nazionale della mezzadria e della Federazione nazionale della co-

lonia e forme associative varie, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Come i colleghi ricordano, la nostra Commissione aveva deciso di svolgere una indagine conoscitiva in materia di contratti agrari. Sono state invitate le organizzazioni professionali interessate, che questa mattina, in parte, ascolteremo: alcune hanno infatti comunicato di non potere intervenire a causa di precedenti inderogabili impegni e le ascolteremo in un'altra seduta.

Iniziamo con l'audizione degli esponenti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, rappresentata dal professor Parlagreco, che ringraziamo anzitutto per avere accettato l'invito. La Commissione agricoltura del Senato ha al suo esame alcune proposte di legge in materia di contratti d'affitto, di colonia e di mezzadria. Gli argomenti si riferiscono ad un adeguamento del contratto d'affitto per quanto riguarda il canone e la durata, e alla trasformazione della colonia e della mezzadria in contratto d'affitto come compito promozionale verso l'impresa. C'è inoltre il problema di istituire per legge un indennizzo in caso di escomio: tale necessità deriva dalla sentenza della Corte costituzionale la quale ha abolito la norma contenuta nella legge n. 11 del 1971 che vietava l'escomio in caso di trasformazione del fondo. Questa è la materia che dobbiamo esaminare e su cui diamo la parola al professor Parlagreco per ascoltare il pensiero della Confederazione coltivatori diretti.

P A R L A G R E C O . Ringrazio anzitutto a nome della Confederazione per l'attenzione che si dedica alla stessa e spero di poter rendere chiara, in un breve *excursus*, la nostra esperienza e la nostra visione della questione. La Confederazione fin dal 1944 si è occupata dei contratti agrari in quanto problema fondamentale per l'ascesa della categoria dei coloni e dei coltivatori diretti, e fin da allora ha informato la sua azione a tre principi essenziali: la stabilità del lavoro colonico, che non si era mai verificata nella storia della nostra agricoltura; l'equa remunerazione del lavoro, con la dovuta priorità nella scala dei fattori che concorrono al processo produttivo, nonché la promozione del

lavoro colonico in generale, intendendo il lavoro di coloro che manualmente ed esecutivamente, oltre che con la direzione dell'impresa, si dedicano al rapporto diretto uomo-terra. Questi tre principi hanno sempre ispirato l'azione, diretta o indiretta, della Confederazione. Vediamo quindi, al punto in cui siamo ora arrivati, cosa a nostro parere sembra più opportuno fare per salvaguardare soprattutto certezza giuridica e chiarezza: le categorie coltivatrici ci chiedono quotidianamente di dare loro la certezza dei diritti che hanno e di evitare le controversie giudiziarie, che danneggiano il loro lavoro, le loro famiglie ed il loro avvenire, e soprattutto scoraggiano i giovani dal rimanere sulla terra.

Nella esposizione di questa esperienza sembra opportuno distinguere l'affitto a coltivatore diretto da quello a conduttore, nonché i contratti di scambio di affitto da quelli di associazione agraria, quali la mezzadria e la colonia parziaria. Nell'affitto a coltivatore diretto il primo provvedimento nella storia delle leggi agrarie, sollecitato e promosso dalla Confederazione insieme ad altre forze, è stato quello riguardante la proroga, che risale al 1944, seguito poi dalla legge 4 agosto 1948 n. 1094. La proroga, evidentemente, tendeva ad assicurare una stabilità sul fondo e a difendere i coloni dall'escomio interessato da parte del concedente. Si iniziò con una proroga annuale, per arrivare, nel 1952, ad una proroga a tempo indeterminato. Nel 1964 questa fu confermata dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964 n. 786, che prorogava i contratti in corso « fino a nuova disposizione ». Comunque, erano previsti dalla legge dei casi di opposizione alla proroga da parte del concedente. Con la proroga del contratto si è indubbiamente assicurata al fittavolo una forza che prima non aveva, e che diede alla categoria la sicurezza del proprio lavoro e del proprio sacrificio quotidiano.

Intervennero poi diversi tentativi di riforma dei contratti agrari, che però non videro il successo per l'opposizione, forse allora poco intelligente, da parte di alcune forze. Se si fosse infatti risolto allora il problema dei contratti agrari, avremmo veramente realizzato vantaggi per una parte e per l'altra. Adesso il problema della proroga dell'affitto

a coltivatori diretti, che esiste indubbiamente, si ripropone sotto un angolo visuale diverso, determinato dal fatto che nella citata legge n. 11 del 1971, per interessamento della Confederazione coltivatori diretti, fu fissata una durata minima per l'affitto a conduttori. Nell'articolo 17, infatti, si stabilì la durata minima dell'affitto a conduttori in 15 anni, salvo poi una ulteriore richiesta di tre anni di proroga a favore dell'affittuario. In diversi congressi, convegni ed espressioni della categoria, è stato poi impostato il problema della durata minima anche per l'affitto a coltivatori diretti, necessaria per poter regolare gli investimenti e gli interessi dell'affittuario. Da qui il tentativo di varare un provvedimento di legge, che fu approvato dalla Camera dei deputati e non dal Senato, nel quale si prevedeva un nuovo regime per l'affitto a coltivatori diretti. Oggi noi siamo posti di fronte ad un interrogativo: se è opportuno continuare, per l'affitto a coltivatori diretti, col regime della proroga legale, oppure dobbiamo rivolgerci ad una soluzione diversa, cioè un affitto minimo di lunga durata che preveda poi la cessazione del regime di proroga. Questa è una domanda alla quale non è facile rispondere. A nostro parere, però, una lunga durata dell'affitto a coltivatori diretti deve essere stabilita, altrimenti non è possibile garantire una partecipazione attiva a quella che potrà essere l'applicazione della legge sulle direttive che prevedono lo sviluppo aziendale, mediante la creazione di piani di sviluppo che sono anche piani di investimento.

E se l'affittuario coltivatore diretto non ha a sua volta la certezza di poter svolgere una attività a lunga scadenza non può neppure predisporre i piani di investimenti.

Una cosa da dire a chiare lettere è che la figura del piccolo fittavolo come piccolo imprenditore, prevista dal codice civile, è ampiamente superata nella pratica, nella realtà agricola; per cui tutto ciò che, circa lo specifico settore, dispone l'ordinamento giuridico oggi non corrisponde alle esigenze effettive. La figura del coltivatore diretto bisognoso dell'intervento e della comprensione da parte del proprietario nei momenti gravi della vicenda familiare non esiste più,

poichè oggi l'affittuario è un vero e proprio imprenditore e come tale ha bisogno della certezza derivante da una lunga durata del contratto che lo leghi alla terra, e della certezza dei diritti e dei poteri che il contratto stesso gli conferisce.

La stabilità della posizione del coltivatore diretto è un aspetto di una vasta tematica e ad essa sono collegati strettamente gli altri due principi di cui ho parlato: l'equa remunerazione del lavoro e la promozione economica e sociale dell'imprenditore.

Continuando a parlare dei contratti d'affitto, è opportuno dire qualcosa sull'equo canone. L'equo canone è nato nel 1947 e la prima legge che stabilì una serie di norme in materia fu il DLCP n. 277 del 1º aprile 1947, appunto. Questa diede luogo a divergenti interpretazioni giurisprudenziali a proposito dell'azione di revisione e di perequazione. Constatata l'incertezza determinata dalla legge del '47, nel '48 il legislatore ne emanò un'altra: una legge uscita quasi per intero dagli uffici della Coltivatori diretti, la quale rese obbligatoria la costituzione delle commissioni tecniche per la determinazione dell'equo canone.

Dopo tale normativa, che rappresentò senza dubbio un passo avanti sulla via della realizzazione dell'istituto dell'equo canone di affitto, venne la legge 12 giugno 1962, n. 567, una legge ottima, equilibrata, che dava la possibilità di applicare in pratica l'equo canone, ma che fu mal gestita da parte della proprietà terriera, che in sede di commissione centrale, in sede di commissioni provinciali, nella sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, cercò in ogni modo di sabotarla.

Di conseguenza possiamo dire che la legge del '71, che modificò il fondamento della perequazione con le apposite tabelle, in un certo senso è stata resa necessaria non da carenze della legge del '62 ma dalla cattiva volontà di applicazione della stessa legge.

Abbiamo allora nel '71 l'individuazione di una base diversa per la ricerca dell'equità del canone, cioè il riferimento catastale, che a sua volta ha dato luogo a critiche diverse. In realtà però le critiche non erano rivolte al principio adottato, bensì al sistema di appli-

cazione che si rivelò poco efficiente a causa del mancato aggiornamento del catasto, cioè della sua arretratezza. Infatti la legge del '71 offrì un'occasione per verificare come il catasto rustico non fosse mai stato aggiornato, con grave danno della collettività. Alcuni terreni classificati come improduttivi, divenuti giardini fiorenti continuavano a non essere gravati di alcun onere fiscale. Di contro in Sardegna erano molti i casi di pastori che dovevano impegnare il 40 per cento dei frutti dei loro greggi per poter accedere su terreni effettivamente improduttivi. Una enorme incongruenza che fu rilevata in tutta la sua dimensione da una commissione d'inchiesta diretta dal senatore Medici. Non pochi sono convinti che tale stato di cose in Sardegna abbia favorito il diffondersi del fenomeno del banditismo perchè è incredibile che un pastore dovesse impegnare il 40 per cento dei proventi della sua « impresa » per acquistare l'erba « in piedi » di un fondo, erba che in alcuni casi, quando non pioveva per un lungo tempo, neppure cresceva.

In realtà quindi il sistema adottato dalla legge del '71, se pure valido, diveniva inapplicabile per il fatto che il catasto non era stato aggiornato. In Sardegna tutto si era fermato al 1923; non era stato effettuato neanche l'aggiornamento voluto nel 1939.

Noi pensiamo che sia giusto il sistema dell'equo canone. Siamo del parere di conservare una certa impostazione e la certezza giuridica di cui hanno bisogno le categorie interessate, anche se ci dichiariamo possibilisti circa eventuali ritocchi della forcilla, aggiustamenti che siano soprattutto voluti dalle parti con accordi anche stipulati in deroga, ma con la piena assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. Noi rivendichiamo sempre un ruolo di presenza e di partecipazione dei sindacati per trovare un'equa composizione nel conflitto degli interessi non solo delle parti, ma anche della produzione. Non bisogna creare confusione intorno all'equo canone. Il sistema attuale delle due leggi, la n. 11 del '71 e la n. 814 del '73, va conservato nell'interesse generale. Guai se si dovesse arrivare all'unificazione dell'adeguamento e delle tabelle dell'equo canone. Il primo è un istituto previsto dall'articolo 1 della

legge n. 814 del '73; l'equo canone è previsto dalla legge del '71 ed è basato sui coefficienti di moltiplicazione del riferimento catastale.

In sostanza le tabelle dell'equo canone possono anche essere ritoccate nella forcella. La legge del '73 apre già la strada — articolo 3 — a ritocchi, aggiustamenti, ampliamenti a seconda delle varie situazioni. L'articolo 1 della stessa legge n. 814 che parla di adeguamento contempla un congegno automatico qual è quello della scala mobile. Ben diversa è la fissazione base delle tabelle dell'equo canone che tengono conto della produttività della terra, dei costi dell'impresa e anche dei compensi dovuti alla proprietà.

L'adeguamento è un istituto ben diverso dalla perequazione. È ormai noto a tutte le categorie interessate a questa parte della giurisprudenza che l'adeguamento è un istituto e la fissazione delle tabelle di equità un altro istituto ben diverso e distinto.

L'adeguamento secondo la legge del '73 — che pare sia stata avallata dalla Corte costituzionale — si basa sulla constatazione dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, sui costi dei mezzi di produzione, sulla remunerazione del lavoro. Ed è giusto perché l'affittuario, sia esso coltivatore diretto o conduttore, è un imprenditore che persegue un suo reddito e può pagare la remunerazione del capitale fondiario proprio in relazione al suo reddito. Ma è criticabile la sentenza della Corte costituzionale quando all'inizio intende agganciare il valore fondiario alla scala mobile. Infatti questo è un onere che si aggiunge a quelli che già ha il coltivatore diretto che per seguire gli aumenti del costo della vita, per far fronte ai costi del lavoro e quindi ai costi di produzione in continuo aumento è costretto a ricorrere ai prestiti assumendosi nuovi oneri. Talvolta il coltivatore diretto riesce a fare concorrenza all'affittuario conduttore tralasciando di valutare il suo lavoro, evitando di mettere sul piatto della bilancia il corrispettivo delle innumerevoli ore passate sui campi a lavorare duramente. Questo però produce il notissimo fenomeno dell'esodo dei giovani che non sono più disposti a rimanere sulla terra in affitto, pagando dei prezzi che non corrispondono al reddito dell'impresa.

Sarebbe logico intervenire in qualche modo per salvare la situazione. Si potrebbe ad esempio trovare il modo di ridurre i costi dei concimi, del diffusissimo solfato di rame, quelli del carburante e di tanti altri mezzi di produzione. Devo dire che noi ci abbiamo provato più volte con tutte le nostre forze ma non ci siamo mai riusciti.

Quindi abbiamo quest'aggravio dei costi di produzione in aumento. Si può allora pensare ad una remunerazione del capitale fondiario, che sia distaccata dal reddito di impresa, che non ne tenga conto, così come voluto dall'articolo 1 della legge n. 817 del 1971, che parla dell'istituto di adeguamento. La forcella delle tabelle dell'equo canone rappresenta un altro istituto, che noi non possiamo confondere con il precedente, senza distruggere una esperienza acquisita dalla giurisprudenza e dalle parti interessate, oltre che una conquista giusta che le organizzazioni sindacali, anche attraverso leggi del Parlamento, hanno realizzato.

A proposito di equa remunerazione, è il caso di ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 155 dice — ricollegandosi all'articolo 35 della Costituzione — che la retribuzione dell'affittuario e della sua famiglia deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa. Per l'affittuario conduttore invece la posizione della sentenza è diversa, ma il limite di differenziazione tra affittuario conduttore e affittuario coltivatore diretto è talvolta minimo, in certe zone agricole, perché sono poi gli affittuari e le loro famiglie che sgobbano sulle macchine agricole e che rischiano per anni e anni; e talvolta siamo stati testimoni di autentici drammi, quando questi affittuari non hanno potuto godere della proroga e sono stati sfrattati.

Questo per dimostrare che può accadere che anche le sentenze della Corte costituzionale non tengano conto della realtà.

Parliamo adesso della durata. Il problema si può risolvere o con la proroga o con una lunga durata; quest'ultima rappresenta però un minimo di garanzia perché all'affittuario venga assicurata la partecipazione allo sviluppo dell'azienda e all'impostazione dei piani produttivi, così come previsti dalle diretti-

ve CEE. Alla questione della proroga o lunga durata si collega il problema dei giovani. Nel campo specifico dell'affitto, noi dobbiamo prevedere per legge che sia consentito al vecchio intestatario del contratto di affitto di cederlo ai giovani componenti della famiglia coltivatrice, anche senza il consenso del concedente, così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 11 del '71.

A proposito dei giovani, mi preme qui fare una breve precisazione: attenzione a non continuare ad assimilare la femminilizzazione delle imprese agricole alla senilizzazione. Nel campo statistico si insiste a considerare uniti i due fenomeni, ma è un grave errore, perchè le donne prendono anche il posto dei giovani imprenditori e diventano delle ottime imprenditrici. Anche nel nostro movimento, così come nel movimento di tutta la classe lavoratrice, si assiste insomma a questo fenomeno di emergenza, chiamiamola così, della donna, che non soltanto è considerata equivalente all'uomo dal punto di vista formale, ma nella realtà prende in mano le redini dell'impresa.

Perciò, quando noi parliamo di cessione del contratto, questa deve essere riferita non soltanto alla capostirpe (« il colonnello », come viene chiamato in certe zone), ma anche alle figlie che rimangono nell'azienda e che sono in grado di proseguire l'attività.

Passiamo adesso alla promozione, il terzo obiettivo fondamentale, che la Confederazione ha sempre perseguito. Molti affittuari nel passato hanno acquistato della terra, avvalendosi dell'agevolazione prevista dalla legge sulla piccola proprietà contadina (la legge del '65 ha però cancellato la dizione « piccola », sostituendola con « proprietà coltivatrice », del resto prevista dall'articolo 47 della Costituzione). Oggi però questo subisce un grave arresto, come risulta da molte comunicazioni. Le ragioni sono diverse: anzitutto non vi è stato più il finanziamento della legge sulla proprietà coltivatrice, prevista dalla legge n. 817 del 1971, ma c'è il fondo di rotazione, ossia il rientro dei prestiti, che consentono di fare ulteriori prestiti; vi è poi la questione delle regionalizzazioni, ossia sono le Regioni che oggi provvedono al concorso nei crediti per l'acquisto della terra. Ma

si tratta sempre di pochi soldi, per cui il problema esiste. Infine, non bisogna dimenticare che i prezzi fondiari oggi sono saliti alle stelle. I prezzi della terra non corrispondono più al reddito agricolo, ed è questo un problema che noi poniamo all'attenzione della Commissione.

Mezzadria e colonia parziaria. Anche qui c'è stato un sistema di proroghe. La legge fondamentale del 1964 ha previsto l'aumento della quota a favore del mezzadro e del conduttore parziario, ma in questi ultimi anni la questione viene vista sotto l'angolo particolare della promozione, cioè della conversione della mezzadria a colonia parziaria in affitto. Il problema è evidentemente molto scottante, e a mio parere deve essere esaminato sotto il duplice aspetto formalistico-giuridico e reale.

Dobbiamo affermare che i giovani mezzadri rimasti ancora sulla terra non aspettano altro che di poter passare all'affitto, per ragioni anche e soprattutto morali: non vogliamo più il padrone, dicono, non vogliamo più stare in una posizione subordinata.

La Confederazione ha a questo proposito al suo attivo già diverse proposte di legge, ed oggi si riconosce nel provvedimento Zambon n. 377, del 1976, presente alla Camera.

In questa proposta di legge la conversione dei contratti di associazione agraria non è prevista come generalizzata e come automatica, anche se alla base esiste il diritto potestativo del mezzadro e del colono di chiedere la conversione coatta, però subordinata a tante condizioni soggettive ed oggettive che garantiscano effettivamente la formazione dell'impresa autonoma. Noi però vogliamo pensare al rinnovamento delle strutture dell'agricoltura. La trasformazione si giustifica, a parere della confederazione, se essa darà vita ad un'impresa efficiente dal punto di vista tecnico, economico e sociale. Ma là dove, ad esempio, il mezzadro sia un'unità anziana oltre i sessanta anni e non abbia più unità attive nel suo nucleo familiare, ci troviamo di fronte ad una mezzadria che è una casa per il ricovero del vecchio coltivatore perchè si goda la sua pensione, ma non un annesso rustico di impresa valida.

A noi, quindi, sembra che il mezzo giuridico del passaggio coatto da mezzadria ad affitto non serva allo scopo; è necessaria tutta un'altra politica che preveda possibilità di ampliamento aziendale, di accorpamento aziendale, di agricoltura di gruppo, qualche altra cosa insomma che consenta, soprattutto ai giovani coltivatori diretti, di pensare ad una nuova struttura dell'agricoltura.

Là dove esiste, però, una mezzadria su un podere economicamente idoneo ad assicurare la formazione di una impresa autonoma sufficiente, anche se dovrà inserirsi in un associazionismo di gruppo, a noi sembra che in questo caso la legge debba favorire il passaggio, con quelle garanzie giuridiche che sono richieste anche per la parte del concedente che rimane sulla terra.

L'ultimo punto riguarda l'indennizzo, cioè la cosiddetta « buonauscita ». Non esiste contratto agrario che si risolva senza la buona uscita. Essa varia, secondo me, con il variare della nuova destinazione della terra perchè, quando essa è destinata ad uso edificatorio, la « buonauscita » è pagata da colui che acquista la terra, mentre invece se è destinata ad uso agricolo, la cosa è diversa. Questo equo indennizzo, previsto dalla sentenza numero 107 del 1974, in sostanza è un istituto che si è già affermato nella prassi e che deve essere esteso a tutti i casi di rilascio del fondo e non soltanto nei casi di trasformazione, di opposizione di proroghe per trasformazioni fondiari, come parrebbe nel caso specifico la controversia dinanzi alla Corte costituzionale. La nostra federazione propone che questo istituto dell'indennizzo sia esteso a tutti i casi di rilascio. Il fondamento di questa proposta sta nella partecipazione del coltivatore alla costruzione dell'avviamento produttivo. L'avviamento produttivo è stato riconosciuto anche nella legge sulla riforma al diritto di famiglia a proposito dell'impresa familiare. Per la Coltivatori diretti, soprattutto per i giovani, il riconoscimento dell'avviamento produttivo è un passo avanti nell'ordinamento giuridico. Questo istituto dell'indennizzo non è soltanto un sistema per dare la possibilità al coltivatore diretto che esce di impiegare questa somma in un altro impiego, per trovarsi un lavoro, come previ-

sto nell'espropriazione per pubblico impiego; l'indennizzo è anche un premio di fedeltà, un riconoscimento dell'apporto che il lavoratore ha dato alla costituzione dell'avviamento produttivo dell'azienda.

P E G O R A R O . Noi abbiamo l'ambizione di fare una legge che crei una situazione per la quale il contratto di affitto diventi un contratto per un'agricoltura moderna che si sviluppa. Dobbiamo anche tener conto di quella che è la realtà nella quale in questo momento ci troviamo. Lei sa che ci sono situazioni in cui il terreno condotto in affitto diminuisce continuamente. Diminuisce non soltanto dopo l'approvazione della legge numero 11, ma già da molto tempo prima. I motivi sono senz'altro vari. Molti fittavoli in questi anni hanno acquistato la proprietà dei fondi; il regime di proroga, che risale al 1938, ha creato situazioni particolari; la legge n. 11 ha determinato la questione dei canoni in maniera non adeguata.

Appunto perchè dobbiamo fare una legge per cui i contratti di affitto siano contratti per un'agricoltura che si rinnova, secondo lei, per quanto riguarda i canoni determinati facendo riferimento al reddito catastale, in che misura questo meccanismo ha funzionato? Sono quelli i canoni che vengono rispettati, oppure sotto banco si stabiliscono anche dei canoni diversi? Lei sa benissimo che ci sono proposte tese a non far più riferimento al reddito catastale, ma a seguire criteri diversi. Lei avrà visto che nella proposta del Gruppo comunista, per quanto riguarda il coefficiente, non bisogna far riferimento a coefficienti di carattere nazionale ma a coefficienti determinati con legge regionale.

In questo modo si terrebbe conto anche di quelle situazioni particolari a cui lei faceva riferimento, tipo quelle che si verificano in Sardegna. Comunque, anche aumentando il coefficiente in maniera considerevole, una legge nazionale non credo possa cogliere a pieno le esigenze tipo Sardegna. Qual è stata l'esperienza, in concreto, che sinora si è fatta per quanto riguarda l'applicazione dei canoni, tenendo presente la proposta del Gruppo comunista che vorrebbe demandare alle

regioni la loro fissazione, valutando la realtà locale?

Secondo me, la causa del ristagno si deve riscontrare nell'alto prezzo dei terreni. Dalle mie parti i terreni — non quelli destinati all'edificabilità, ma quelli agricoli — costano dai venti ai trenta milioni di lire all'ettaro. Chi quindi acquista e dà una « buonauscita » anche consistente per avere la disponibilità del fondo, è certo poco propenso ad affittare dei terreni pagati così ad alto prezzo. Trova quindi molto più conveniente seminare grano turco perchè ci guadagna quattro, cinque, sei volte di più rispetto a quello che ricaverrebbe se concedesse la terra.

È sufficiente, secondo lei, una legge che stabilisca una durata minima dei contratti, un equo canone, sia pure modificato, che tenga conto di queste proposte che abbiamo presentato, o ci vuole qualcosa d'altro?

È necessario fare in modo che chi acquista dei fondi rustici non lo faccia a fini speculativi, ma sia una persona professionalmente impegnata nella conduzione dell'azienda agricola. Non basta una durata, un equo canone per rilanciare il contratto di affitto, ci vuole qualche altra cosa.

PARLAGRECO. Per quanto riguarda il coefficiente aggiuntivo, a noi sembra che la legge fondamentale debba fissare un minimo ed un massimo. Sono le province, le commissioni tecniche provinciali che stabiliscono il minimo e il massimo, a seconda delle situazioni produttive. Lasciare, però, alle Regioni la fissazione di questi livelli aggiuntivi non mi sembra opportuno, soprattutto per dare delle garanzie agli affittuari, perchè altrimenti potrebbero vedersi esposti a dei coefficienti molto alti.

Noi pensiamo, invece, che l'impostazione debba essere quella che già esiste. Eventualmente si può correggere, ma bisogna sempre lasciare la possibilità di manovra alle Commissioni provinciali, che sono le più vicine alla diversità delle situazioni produttive. La funzione delle Regioni dovrebbe rimanere quella che è, cioè quella prevista dalla legge n. 814 per la nomina da parte del Presidente della giunta della composizione della Commissione.

La seconda domanda che mi è stata posta mi sembra questa: è sufficiente che un nuovo contratto di affitto riesca ad incoraggiare, ad incentivare i proprietari a cedere la terra in affitto? Il problema esiste ed è assai grave. Il proprietario oggi ha paura di cedere la terra in affitto perchè ha paura di perderla. Di perdere, per lo meno, la proprietà sostanziale, che è una cosa diversa. Il godimento effettivo passa all'imprenditore, per cui in Italia esiste questa psicosi di concedere la terra in affitto. A nostro parere, quindi, il rimedio più efficace è quello di aprire la via alla conciliazione degli interessi contrapposti, attraverso accordi stabiliti con la presenza di associazioni sindacali. Poichè il mezzo di pressione che i lavoratori usano — cioè lo sciopero — gli affittuari non possono usarlo, è necessario allora che esista una legge chiara, precisa che dia a loro la possibilità di contrattare.

Vorrei accentuare il momento sindacale dell'applicazione della legge, purchè essa dia uno strumento contrattuale in mano a questa gente.

Per la seconda domanda, sono anch'io d'accordo sul fatto che non è sufficiente attuare i previsti rimedi, e che è necessario qualche altro intervento limitativo per contenere i prezzi mondiali: finchè infatti questi sono influenzati da fattori extra-agricoli, tendono sempre ad aumentare e quindi a discostarsi sempre più da quello che è il reddito agricolo. Ci vorranno allora altri strumenti fiscali, tributari, eccetera, per incoraggiare l'acquisto di terra da parte del coltivatore diretto.

MIRAGLIA. Vorrei porre questa domanda: lei ha affermato di riconoscersi nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Zambon e altri. Ho dato una scorsa molto rapida a questo provvedimento, ed ho rilevato una grossa limitazione nel fatto che la trasformazione è consentita sempre che esista la possibilità di costituire aziende autonome ed efficienti. Chiedo perciò se in questa maniera noi non veniamo ad escludere dalla possibilità di trasformazione tutte le aziende coloniche, quindi tutti i poderi, e quindi ad esclu-

dere la trasformazione in affitto di vaste zone interessate al contratto di colonia.

Altra domanda: lei ha fatto una citazione molto positiva dell'articolo 12 della legge numero 11 sull'affitto. Le chiedo se ha notato che di questo articolo si richiede l'abrogazione nella proposta di legge presentata dai senatori Mazzoli ed altri, e se quindi lei è d'accordo su tale abrogazione.

P A R L A G R E C O. Posso dire senz'altro che non siamo d'accordo sull'abrogazione di quest'articolo, anzi, siamo del parere di estenderlo. Certamente l'iniziativa parlamentare è libera, però noi, come Confederazione, siamo contrari all'abrogazione dell'articolo 12.

Rispondo poi alla prima domanda: la filosofia della proposta Zambon, in cui si riconosce la Confederazione, è quella di promuovere una valida impresa colonica. Nella stessa legge è prevista la possibilità di associazione tra i coloni che si avviano all'agricoltura di gruppo, cioè un'altra forma giuridica di superamento, non già nell'ambito della singola impresa o della piccola colonia, delle forme di sfruttamento del lavoro contadino.

F O S C H I. Vorrei porre una domanda in ordine all'utilizzazione dei tecnici in agricoltura. Lei sa che c'è una certa domanda, anche da parte dell'Associazione dei tecnici agricoli, per inserirsi a pieno titolo nella gestione delle aziende agricole. Siccome siamo anche scarsi di tecnici, potrebbe sorgere un problema, ed io avrei piacere di conoscere il suo pensiero in merito.

P A R L A G R E C O. La Confederazione è stata sempre vicina ai tecnici, e li utilizza in pieno nei movimenti di gruppo e di formazione. Ora, il fatto che i tecnici possano inserirsi attivamente nell'impresa sfrattando il coltivatore diretto rappresenta un altro aspetto delicato della questione. Questo è un problema che noi esaminiamo con molta attenzione, anche se non siamo abbastanza propensi a dire di sfrattare senz'altro il fittavolo perchè il tecnico deve riunire le sue aziende per formarne una di maggiori dimensioni. In vista della riforma dell'attuale legge, in questo momento non sono nean-

che in grado di pronunciarmi in senso favorevole o contrario, e posso solo esprimere le nostre perplessità. Al limite, i tecnici possono collaborare con i coltivatori per impostare nuove forme di agricoltura. La nostra apertura è cioè verso un'agricoltura di gruppo dove il tecnico possa lavorare con i coltivatori diretti.

B R U G G E R. Noi tutti vorremmo che i terreni destinati a colture agrarie fossero riservati alla proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. Lei aveva detto che forse, con il regime fiscale, si potrebbe verificare l'investimento di capitale non agricolo in terreni agricoli. Io vorrei conoscere quali possibilità lei vede di riservare in concreto i terreni destinati a colture agrarie ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli.

P A R L A G R E C O. Evidentemente il rimedio è sempre quello della manovra fiscale, perchè si può istituire un regime differenziato a seconda che l'acquirente sia coltivatore diretto o meno, in quanto l'articolo 35 della Costituzione dice che la Repubblica garantisce tutte le applicazioni del lavoro. Quindi, con queste norme, noi prevediamo che si possa stabilire un regime fiscale differenziato a favore del coltivatore diretto, mentre invece l'acquisto da parte di chi non è tale può essere colpito in un'altra misura, non avendo quel fondamento di applicazione di lavoro autonomo che è previsto invece dalla stessa Costituzione.

F A B B R I. Mi interessa, come relatore, conoscere più da vicino il pensiero dell'associazione che lei rappresenta. Lei ha accennato, a proposito dell'equo canone, al problema del catasto: ritiene che sia indispensabile ed urgente, per venire ad una determinazione di criteri esatti e certi per l'equo canone, la riforma del catasto? Vorrei una precisazione al riguardo.

Seconda domanda: lei sa che a proposito della conversione della mezzadria in affitto sono state avanzate delle eccezioni di inconstituzionalità. La sua associazione ha preso

in considerazione questo problema, ha fatto fare degli studi in proposito?

Per quanto riguarda il canone di affitto si lamenta da qualche parte che la perequazione così come viene applicata darebbe luogo a canoni non proporzionati (specialmente per piccole affittanze) alle esigenze della proprietà. Ritenete che in passato ci sia stata una sperequazione anche alla rovescia, sempre rispetto al canone di affitto, e pensate che si possa provvedere o che tale ipotesi non sia da prendere in considerazione?

Un'altra domanda a proposito della conversione. Esistono delle differenze fra le ipotesi contemplate nei vari progetti. A proposito dei casi di conversione, qual è il pensiero della Coldiretti?

E da ultimo: ci sono stati prospettati in questa sede alcuni casi umani, casi portati alla nostra attenzione da persone che li vivono, che noi abbiamo ricevuto in varie delegazioni: quello del tecnico proprietario che vuole trasformarsi in affittuario e che rimane senza lavoro, il caso della vedova e quelli dei giovani. Vorrei conoscere in proposito il vostro pensiero.

P A R L A G R E C O . Devo subito dire che non vi è alcuna necessità di operare una riforma del catasto: è necessario applicare le leggi che sono già in vigore, compreso l'ultimo decreto del Presidente della Repubblica del 1973. Occorre la conservazione del catasto, e uso questo termine non nel senso deleterio che attualmente gli si attribuisce, ma nel significato di aggiornamento. E ci risulta che in molte province questo è stato fatto. Quindi aggiornamento e conservazione, come previsto dalla legge del 1939.

Per quanto riguarda la conversione della mezzadria in affitto lei parla di eccezioni di incostituzionalità. Noi abbiamo considerato questo problema in positivo. Cioè la Costituzione non offre soltanto norme negative, ma anche norme positive che si configurano negli articoli 42, 44 e 47. L'articolo 44 ad esempio dice che per stabilire equi rapporti sociali si possono imporre alla proprietà della terra vincoli, obblighi, e limiti. Ora se la conduzione della terra a mezzadria risul-

ta una istituzione superata tanto che i giovani fuggono dalle campagne, la conversione della mezzadria in affitto per rimediare all'esodo e assicurare un minimo di permanenza di vita nei campi e un minimo della necessaria produzione agricola può benissimo rientrare nel disposto dell'articolo 44. Non vi è quindi incostituzionalità, ma solo applicazione di una norma costituzionale.

Riguardo ai canoni di affitto fin qui praticati voglio ricordare che noi abbiamo sempre sostenuto le leggi sull'equo canone, perchè i canoni determinati dal mercato fondiario sono risultati sempre troppo alti. Si è cominciato a calmierare la materia nel 1962 con la legge sull'equo canone, appunto, in base alla quale le annotazioni catastali possono essere aggiornate e corrette dalle commissioni provinciali dell'equo canone in seguito ad accordi tra le parti raggiunti con l'assistenza delle associazioni sindacali. Ma guai se non ci fosse una legge certa e precisa sull'equo canone. Se ci si dovesse basare sulla libertà di mercato fondiario e sui canoni sopravvalutati dalla legge della domanda e dell'offerta, il fittavolo dovrebbe pagare canoni molto superiori alle sue possibilità anche nel caso che fosse disposto a rinunciare al compenso del suo lavoro.

I casi di conversione per noi comunque devono essere limitati a quei casi in cui l'imprenditore mostri di volere e di essere in grado di diventare veramente un imprenditore autonomo capace di dare vita ad una impresa valida ed efficiente.

È chiaro che questa condizione limita la possibilità di ottenere la conversione a quei mezzadri che abbiano affidata una azienda di una certa dimensione. Ma ricollegandomi alla legislazione vigente, per non escludere da tale possibilità i piccoli mezzadri, questi devono essere in grado di ottenere la conversione se associati in cooperative o organismi simili, tali da permettere il raggiungimento dello scopo sopra ricordato, che costituisce la *conditio sine qua non*.

I casi umani poi bisognerebbe esaminarli uno alla volta. Per i tecnici agricoli ho già detto. Per quanto riguarda i piccoli proprietari si potrebbe pensare a provvedimenti di

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

sgravio fiscale ma mai, secondo me, ad una integrazione di reddito a carico della collettività. Questo è un principio non assumibile.

S C A R D A C C I O N E . Vorrei chiedere al rappresentante della Coldiretti innanzitutto se ritiene ancora valido lo strumento della proprietà per favorire il mantenimento di un minimo di popolazione rurale.

Se poi ritiene valido favorire la creazione di organizzazioni di gruppo per la conduzione unita delle piccole proprietà, considerando che non abbiamo esempi molto positivi nè tradizioni al riguardo. Le conduzioni unite già avviate in alcune zone d'Italia, per esempio il collettivo della Val Padana, non hanno dato i risultati che ci si attendeva. Con il rischio poi che apriamo la strada ad altre richieste come quella accolta in un disegno di legge in attesa di essere esaminato nell'altro ramo del Parlamento, di dare facoltà agli organismi cooperativi di chiedere la conduzione dei terreni incolti.

La terza domanda tende a stabilire se è sufficiente creare alcune differenziazioni dello strumento fiscale per scoraggiare il risparmiatore extra agricolo ad acquistare la terra. Perché la corsa all'acquisto di terra da parte delle categorie extra agricole è enorme, quindi la concorrenza è notevole.

Quarta domanda: costa veramente meno allo Stato fornire un mutuo per l'acquisto della proprietà terriera, rispetto alle nuove annualità e agli altri incentivi che occorre corrispondere all'attuale conduttore, per poter cedere in affitto la terra e ristrutturare le aziende in applicazione delle direttive comunitarie?

P A R L A G R E C O . Quanto alla prima domanda lo strumento della proprietà per favorire il lavoro della terra è sempre valido e corrisponde ad un'aspirazione ancestrale della categoria agricola. Occorre però tener conto della diversità delle zone: in pianura è possibile, ma in montagna lo è un po' di meno, esistendo lì il problema della ristrutturazione delle aziende, piuttosto che quello della proprietà.

Quanto alla seconda domanda, le cose cambiano, le esperienze si modificano. È chia-

ro che la nostra confederazione favorisce soprattutto le società plurifamiliari, che alla base possono essere composte da tre-quattro famiglie che si associano per condurre assieme la loro piccola azienda. Non esclude però in partenza che possano esservi delle cooperative, e infatti abbiamo esperienze in tal senso. La proprietà però rimane del singolo socio, per cui si ha l'accorpamento dell'azienda, senza la cancellazione della proprietà. Non siamo al *kolkhoz*, insomma . . .

S C A R D A C C I O N E . Ma ci arriveremo!

P A R L A G R E C O . Circa la terza domanda, oltre che al regime fiscale, mi son dimenticato di far riferimento alla professionalità. È evidente, cioè, che può acquistare la terra chi professionalmente vi si dedica. Non basta tuttavia essere iscritti a un eventuale albo professionale: occorreranno anche i mezzi per acquistarla, questa terra.

È chiaro infine, e rispondo alla quarta domanda, che oggi acquistare con un mutuo è difficilissimo, se il prezzo della terra è quello di mercato e non quello congruo. Il mutuo viene concesso infatti per il prezzo congruo, che però costituisce talvolta la decima parte di quello di mercato. E chi paga l'integrazione? Ecco quindi che un coltivatore diretto non potrà rivolgersi al mutuo, per cui a un certo punto sarà conveniente pagare il premio di apporto strutturale al proprietario.

R O M E O . Non so se il professore ha notato che nella nostra proposta di legge parliamo non solo di mezzadria e colonia, ma anche di contratti atipici, e su questi non ci ha detto niente. Qual è l'opinione della sua organizzazione in proposito?

Quanto poi alla colonia parziaria, lei si è rifatto alla proposta di legge Zambon e alla relativa impostazione sulla autosufficienza delle aziende. Ora, considerando l'intera situazione del sud d'Italia, dove diffusa è la colonia parziaria, noi non avremo la trasformazione in fitto di questo contratto, per cui vi sarebbe una esclusione di tutto il Mezzogiorno. La sua organizzazione cosa ne pensa?

9ª COMMISSIONE

1º RESGONTO STEN. (16 febbraio 1977)

P A R L A G R E C O . Come ho già avuto modo di esporre, noi vediamo questo problema nello spirito della proposta di legge Zambon. Quel che si prevede è soltanto la trasformazione della mezzadria in colonia appoderata. Esiste poi la possibilità, già citata, del terzo comma dell'articolo 4: se i compartecipanti sono del tipo colonico, sono coloni parziari; altrimenti non è pensabile che il prestatore d'opera possa pretendere di diventare imprenditore. Imprenditore di che cosa? Dei tanti pezzettini di terra che lavora muovendosi col mulo da uno all'altro?!

R O M E O . Allora noi destiniamo queste zone dell'agricoltura meridionale al sottosviluppo.

Vengono introdotti i rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà fondiaria: il dottor Carlo Castelbarco Albani, Presidente; il Vicepresidente professor Manlio Mazzotti e il Direttore dottor Livio De Lorenzo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Presidente e i dirigenti della proprietà fondiaria concedente in affitto di aver accettato l'invito a questa audizione che la Commissione dell'agricoltura ha deciso di fare in vista della discussione di proposte di legge, di strumenti legislativi che riguardano il contratto di affitto e l'ipotesi di conversione della mezzadria e della colonia in affitto. I temi in discussione sono risaputi e sono: la durata, la stabilità sulla terra dei lavoratori, la durata del contratto di affitto a coltivatori diretti, l'ipotesi dell'equo canone, l'indennizzo in caso di escomio che deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale e la ipotesi di conversione della mezzadria e colonia in affitto. Questi sono i temi davanti alla Commissione agricoltura del Senato che ha ritenuto di ascoltare le organizzazioni professionali e quindi di tener presente le indicazioni che ci deriveranno da questi incontri.

Quindi, nel ringraziarvi, do la parola al principe Castelbarco, Presidente dell'organizzazione.

C A S T E L B A R C O A L B A N I . Sono io a ringraziare lei e i signori senatori che hanno avuto la compiacenza di volerci convocare per questa indagine conoscitiva che reputiamo estremamente utile ed opportuna al fine di un oggettivo approfondimento di questa materia, che si è sempre presentata nelle aule parlamentari, come una materia complessa, delicata e a volte anche difficile da risolvere. Siamo lieti che questo avvenga oggi, nel febbraio del 1977, dopo sei anni di esperienze avute con la legge n. 11 del 1971 e dopo le esperienze della legge n. 814 del 1973 che ha fatto seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 1972. Questo periodo di tempo ci ha consentito di registrare, anno per anno, esperienze concrete, quotidiane negli incontri avvenuti fra le due parti — da un lato la proprietà e dall'altro l'impresa — che si sono largamente avvalse di quella disposizione contenuta negli articoli 23 e 29 della legge n. 11, che consentiva di stabilire accordi, convenzioni e transazioni fra le parti davanti al giudice, o con l'assistenza delle organizzazioni sindacali. Disposizione che ha consentito alle organizzazioni sindacali di registrare quale fosse l'effettiva volontà delle parti che intendevano trovare un accordo per risolvere i problemi, nell'intento di valorizzare, sul piano di un ammodernamento e di una ristrutturazione dell'impresa agricola, questo strumento che stava nelle loro mani e che era appunto rappresentato dal contratto di affitto. Noi, in Italia, siamo sempre in difetto per quanto concerne le statistiche e, quindi, anche in questo caso siamo carenti di dati precisi che sarebbero, invece, estremamente interessanti perchè forse offrirebbero un quadro rilevante su questa volontà di collaborazione che in questi sei anni le parti hanno dimostrato avvalendosi di questa normativa di legge. Vi posso, comunque, assicurare che a centinaia si sono stipulate convenzioni e accordi i quali oggi ci consentono, almeno consentono a noi rappresentanti della proprietà fondiaria, di fare un discorso che scaturisce da una volontà comune delle parti, espressa attraverso questa esperienza quotidiana e concreta degli accordi stipulati nelle varie province italiane.

Come sapete è un'esperienza larga e profonda che ha toccato alla base il problema che sta di fronte a voi, al vostro esame, alla vostra attenzione. Cosa dice, sostanzialmente, questa esperienza di base che noi abbiamo vissuto in questi sei anni? Dice che là dove esiste una vera ed autentica volontà delle parti a valorizzare questo strumento essenziale per l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ridimensionamento e quindi l'ampliamento delle aziende agricole, si è dovuta riconoscere la necessità di ritornare al concetto, al criterio di riferimento, all'unico dato capace di sostenere la validità del contratto di affitto, cioè il dato economico che sta alla base di questo rapporto fra proprietà e impresa. Non è che con questo discorso si voglia far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta; si fa una pura e semplice constatazione. Là dove questo strumento ha voluto essere strumento di promozione e di progresso nella nostra agricoltura, le parti concordemente hanno fatto riferimento al dato produttivistico, sia riferendosi alla quantità di prodotti, sia riferendosi alla produzione lorda vendibile, sia riferendosi ad altri fenomeni economici che hanno diretta attinenza col dato della produttività dell'azienda.

È soltanto guardando alla realtà dell'impresa agricola che si può, usando questo istituto del contratto di affitto, valorizzare la stessa impresa agricola che è, in definitiva, l'obiettivo che si vuol raggiungere e si vuol promuovere.

Vorrei anche, se mi consentite, osservare che accanto al vantaggio che ne deriva dal fatto di riportare all'interno della realtà economica il rapporto che sta nel contratto di affitto fra proprietà ed impresa, si aggiunge il dato sociale, estremamente importante, soprattutto in un rapporto così delicato come quello che caratterizza il contratto di affitto in agricoltura.

Nel guardare a questo rapporto attraverso un'ottica realistica che ha una base quotidiana di verifica nella realtà produttiva del fondo, le parti, quando dovessero insorgere delle eccezioni o delle difficoltà di interpretazione, trovano nella stessa realtà la possibilità semplice, facile, di risolvere i loro problemi.

Mentre, se mi è consentito rilevarlo, ci si è riferiti ad una realtà astratta, come purtroppo si è dimostrata quella del reddito dominicale, malgrado gli obiettivi sforzi fatti dal Parlamento italiano con la legge n. 814 del 1973, quando, dopo la sentenza della Corte costituzionale, fu introdotto un sistema di adeguamento del riferimento catastale allo scopo di risolvere i problemi che tale adeguamento rendeva necessario porre in essere. Noi sappiamo — e possiamo constatarlo attraverso la verifica degli atti delle Commissioni tecniche provinciali di tutta Italia, lo possiamo verificare attraverso le istruzioni date dalla Commissione tecnica centrale alle Commissioni tecniche provinciali stesse — che il sistema di adeguamento non ha potuto rappresentare quella realtà che avrebbe dovuto risolvere, almeno nella visione che la Corte costituzionale aveva indicato, i problemi che rimanevano sul tappeto.

Quindi a noi pare, come primo dato di constatazione e di verifica attraverso l'esperienza fatta in tutti questi anni, che se l'obiettivo del Parlamento — e non abbiamo motivo di dubitare che questo non sia — è quello di valorizzare il contratto d'affitto per offrire all'impresa agricola uno strumento valido di ammodernamento e di ristrutturazione dell'agricoltura italiana, si debba ritornare in qualche modo alla realtà obiettiva che è rappresentata dalla produzione agricola del fondo affittato.

Del resto, una esperienza abbastanza recente ci conforta in questa tesi, ed è quella francese. Due anni fa è stata approvata in Francia una nuova legislazione in materia di contratti di affitto che ha modificato sostanzialmente l'equo canone, che anche in quel paese, nelle scorse annate, si riferiva a dati sia pure legati alla produzione, ma che risalivano al 1939, con una certa analogia con gli antichi valori rappresentati dai redditi dominicali. Ebbene, anche in Francia si è sentita la necessità di trovare il modo di risolvere il nodo rappresentato dalla determinazione dell'equo canone riferendosi ai dati della produttività, che sono i soli che danno un quadro realistico di questo rapporto.

Certo, accanto a questo problema, che non è il solo, ne esistono altri, che del resto il Presidente ha voluto ricordare nella sua premessa introduttiva. Ma in fondo, se ben ci pensiamo, anche gli altri elementi ruotano tutti intorno alla realtà economica che sta alla base del rapporto fra proprietà e impresa nel contratto d'affitto, perchè quando parliamo di durata, e ci domandiamo se essa debba essere più o meno lunga, a me pare che questo sia un problema che non si pone se si è rispettato il termine di confronto realistico fra proprietà e impresa nel determinare il rapporto economico. Voglio dire che, se questo rapporto economico è regolato in maniera realistica con riferimento al dato produttivo, il fatto che la durata possa essere anche lunga — e noi pensiamo che nella conduzione moderna dei fondi agricoli, per l'impegno di natura finanziaria che è costantemente richiesto all'impresa agricola, che deve mantenersi al passo coi progressi della tecnologia, questa lunga durata debba essere presa in attenta considerazione — non c'è dubbio che non debba sollevare alcuna eccezione obiettiva da parte di chi concede il fondo in affitto per un lungo periodo, se questo è correlato ad un dato economico che si riferisce all'equo canone e che tenga conto di una realtà produttivistica che è sempre anch'essa in evoluzione. Direi anzi, come hanno ben fatto nella legislazione francese, che si dovrebbe incentivare il concedente a prolungare la durata del contratto d'affitto agganciando, nell'interesse dell'affittuario, a questa lunga durata il rapporto ad un maggior canone d'affitto da corrispondersi al concedente. I famosi « *bon à long terme* » vanno fino alla durata di 18 anni e prevedono come elemento di incentivazione lo stimolo a prolungare la durata del contratto d'affitto incrementando la convenienza economica che il concedente può avere nel riscuotere un maggior canone da parte dell'affittuario.

Del resto, signori senatori, chi, come me personalmente e come tanti altri, ha fatto anche una esperienza di conduzione diretta dell'azienda agricola, sa — l'esperienza, ap-

punto, ce lo dice tutti i giorni — che l'incidenza del canone d'affitto, purchè venga inquadrata in quei limiti di equità che dovranno essere sempre salvaguardati, rappresenta una percentuale del tutto marginale rispetto agli altri costi che entrano in giuoco nella gestione di un'azienda agricola.

C'è poi il problema, indubbiamente, di chi debba determinare questo equo canone. In questo campo noi abbiamo accanto alla utile, fertile esperienza vissuta in questi anni, come dicevo prima, attraverso gli accordi delle parti che hanno ricorso all'assistenza delle organizzazioni sindacali, l'esperienza sterile, forse anche negativa, degli anni dal 1971 ad oggi, che hanno indubbiamente apportato elementi negativi alle specifiche valutazioni che su questo tema il Parlamento ha dovuto fare in ordine alla regolamentazione dei rapporti fra proprietà ed impresa. Intendo riferirmi in particolare al problema delle Commissioni tecniche provinciali, che, non essendo paritetiche, talvolta non riuscivano a raggiungere una decisione, per cui il problema della determinazione delle tabelle andava prolungandosi *sine die*, provocando situazioni abnormi, assurde, disordinate, sregolate, in varie parti del nostro Paese. Noi siamo sostenitori della necessità che le Commissioni debbano ritornare alla loro pariteticità, perchè pensiamo che non si possa esigere la equità se non attraverso il concetto della pariteticità. Siamo però altrettanto d'accordo che debbano essere stabiliti termini perentori perchè le tabelle dell'equo canone vengano fissate dalle Commissioni tecniche provinciali e che, alla scadenza di questi termini perentori, in difetto di una decisione, anzichè rimettere la materia alla Commissione tecnica centrale, che potrebbe essere anche ingorgata da una massa di giudizi da adottare, si ricorra alla sezione specializzata agraria dei tribunali, la quale, entro un altrettanto perentorio termine, dovrà surrogarsi alla Commissione tecnica centrale.

Esistono poi altri aspetti che sono di fondamentale importanza e che si ricollegano al discorso fatto inizialmente per quanto

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN (16 febbraio 1977)

concerne il canone, e sono in particolare quelli che si riferiscono ai miglioramenti fondiari. Qui, signori senatori, mi pare che si debba pensare a prendere una decisione che, in fondo, sta a monte di tutti i discorsi.

Si vuole che col prossimo strumento legislativo la proprietà concedente in affitto sia chiamata ad assolvere al suo ruolo, alle sue funzioni, al suo dovere di intervento nelle strutture agricole che essa mette a disposizione dell'impresa perchè l'impresa possa essere condotta efficientemente, oppure si vuole semplicemente emarginare la proprietà perchè non abbia alcuna partecipazione in questo processo di ammodernamento della nostra agricoltura? La risposta a questa domanda vi darà la possibilità di risolvere razionalmente il problema.

Perchè è chiaro che se la risposta fosse negativa, il problema e il peso dei miglioramenti dovrebbe essere tutto scaricato integralmente sulle spalle delle imprese. Se invece il Parlamento riterrà — e a nostro avviso secondo il dettato costituzionale così dovrebbe essere — che la proprietà concedente in affitto debba nella fattispecie assolvere al suo ruolo e alla sua funzione, allora sarà bene che certi pesi di natura finanziaria e di natura garantista siano posti sulle spalle della proprietà per alleviare l'impresa agricola che dovrà invece concentrare le sue risorse finanziarie, i suoi sforzi finanziari, nell'ammodernamento dell'impresa, nell'adozione dei mezzi tecnici che la tecnologia quotidianamente suggerisce e in tutti quegli altri interventi di natura anche strutturale che l'impresa agricola deve portare avanti per risolvere i suoi problemi.

Se la risposta è positiva pensiamo che lo strumento legislativo potrebbe addirittura confermare una norma che fissi l'obbligo di reinvestire una parte del canone di affitto in una forma o nell'altra, cioè in forma di capitale o di interessi, allo scopo di garantire all'impresa la possibilità di un costante ammodernamento delle sue strutture. Ammodernamento che è reso indispensabile dalla necessità che oggi ha l'impresa agricola di seguire il ritmo dei tempi poichè, come tutti sanno, l'economia nazionale ha

bisogno da parte dell'agricoltura di un grosso sforzo di natura produttiva; ma tale bisogno non potrà essere soddisfatto se non verrà risolto il problema della ristrutturazione delle aziende.

Vorrei poi fare osservare che da quando è entrata in vigore la legislazione del '71, al di là di quelle che sono state le esperienze di base di cui ho parlato, in Italia non è più stato stipulato un contratto d'affitto. E questo è senza dubbio negativo per l'economia agricola del Paese perchè da un lato questa legislazione ha incentivato il proprietario inerte ad escomiare pagando somme, che possono definirsi di carattere speculativo, all'affittuario incapace di esperienze imprenditoriali. Il proprietario ha finito col fare delle piantagioni di pioppi, di pini o abeti trascurando le reali possibilità derivanti alle nostre terre dalla loro ubicazione.

Oggi noi siamo a discutere sul problema delle terre incolte. Siamo perfettamente d'accordo col Ministro dell'agricoltura quando va dicendo (e lo ha ripetuto anche recentemente a Mantova) che uno degli elementi fondamentali che ha incentivato il fenomeno delle terre incolte è stato il fatto che la legislatura vigente in materia di affitto ha determinato le condizioni per cui gran parte della proprietà una volta liberatasi dell'affittuario ha finito per abbandonare le terre o per installarvi delle monoculture o colture a piantagione che non rispondono in tutto alle obiettive reali esigenze di una agricoltura moderna.

Certo abbiamo molti proprietari che hanno capacità imprenditoriali, che vorrebbero subentrare nella conduzione dei propri fondi, che magari hanno dei figli laureati in agronomia o che già hanno vissuto esperienze agricole, ai quali in qualche modo bisognerà dare la possibilità di accedere alla propria terra per coltivarla. E questo è un problema che va risolto tenendo conto della necessità di evitare che si determinino squilibri di natura sociale nei confronti della categoria affittuale che oggi si trova su quei fondi.

Ecco quindi il problema che attiene al discorso della funzione della proroga legale,

alla necessità di prevedere degli scaglionamenti di scadenze soprattutto in rapporto alla durata originaria dei contratti di affitto. Ci sembra che un certo orientamento in questo senso stia emergendo anche in seno al Parlamento. Abbiamo letto di alcune proposte di legge già presentate qui al Senato con le quali si intende conferire questa possibilità a chi può dare le necessarie garanzie di capacità imprenditoriale. Questo per non incorrere negli inconvenienti di cui parlavo poco fa e per conferire al proprietario che dia certe garanzie la possibilità — almeno ai fini della prima applicazione della legge entro un triennio — di subentrare nella conduzione dei propri fondi.

Il professor Manlio Mazziotti, vice presidente della nostra Confederazione, noto costituzionalista, potrà trattare altri risvolti e aspetti di questa normativa. Inoltre non ho voluto approfondire il discorso sulla trasformazione della mezzadria in affitto per non togliere materia alla specifica competenza di altre rappresentanze sindacali, che hanno più di me competenza e ragione di parlare di questo argomento e che certamente intervengono in questa indagine conoscitiva.

Ho terminato di dire quanto era nei miei intendimenti. Resto naturalmente a loro disposizione per fornire tutti i chiarimenti che desiderano.

CACCHIOLI. Durante il suo intervento lei ha accennato alla trascurabile incidenza dell'affitto sui costi aziendali. Io vorrei avere un dato certo, obiettivo, calcolato in base alla legge n. 11, riferito per esempio a terreni della pianura padana. Ecco, quale può essere il loro prodotto lordo vendibile e quindi per quanto incide il canone di affitto.

CASTELBARCO ALBANI. Possiamo calcolare che nella pianura padana la risaia produce mediamente tre quintali di risone alla pertica, quindi 45 quintali per ettaro. Il risone vale 25.000 lire al quintale quindi possiamo calcolare che siamo intorno alle 900.000 lire di prodotto lordo per ettaro. Se pensiamo che in base alla legge

n. 11, ai coefficienti che essa stabilisce, possiamo calcolare un affitto medio intorno alle 45.000 lire per ettaro, si può valutare in circa il 4-4,5 per cento l'incidenza dell'affitto sul prodotto lordo vendibile.

CACCHIOLI. A che percentuale ammonta l'incidenza dei vari oneri (contributi, imposte, Ilor e via dicendo) che gravano sulla proprietà, in ordine all'affitto?

CASTELBARCO ALBANI. Se lei si riferisce all'incidenza degli oneri in rapporto al canone di affitto che dovrebbe essere corrisposto dall'affittuario in base alla legge n. 11 del 1971, posso tranquillamente risponderle che essi assorbono per intero, praticamente, il canone di affitto corrisposto sulla base della legge De Marzi-Cipolla. Naturalmente è esclusa l'incidenza degli oneri di manutenzione, che come lei ben sa variano enormemente da fondo a fondo e da zona a zona.

BALBO. Desidero anzitutto sapere come ha funzionato finora la legge De Marzi-Cipolla, e quali sono a vostro avviso le lacune, le critiche e le difficoltà rilevate nel suo funzionamento.

In secondo luogo, gradirei sapere (vengo dalla zona della vite) qual è il raccolto medio di un vigneto per ettaro. Qual è l'incidenza del costo di produzione? Quali sono le imposte che vengono pagate al proprietario e qual è realmente l'affitto che quest'ultimo riesce a ricavare dal vigneto? Questo affitto riesce a coprire le imposte?

CASTELBARCO ALBANI. La risposta alla sua prima domanda può riassumersi sostanzialmente in questa considerazione di fondo: a nostro giudizio, il grosso difetto della legge n. 11 del febbraio 1971 è rappresentato dalla mancata correlazione fra la regolamentazione del rapporto economico impresa-proprietà e il diritto che, fatto del tutto innovativo, la legislazione ha messo nelle mani dell'affittuario per intervenire sulle strutture del fondo quando la proprietà si dimostrasse carente.

Molto spesso nel passato — e non ho difficoltà ad ammettere la fondatezza del giudizio — si è accusata la proprietà concedente in affitto di assenteismo; la si è accusata di avere assunto un atteggiamento inerte (si è detto addirittura parassitario), preoccupata soltanto, o soprattutto, di sfruttare la situazione economica dell'impresa dell'affittuario, senza sentirsi in alcun modo impegnata a intervenire nelle strutture del fondo, per assicurare all'impresa condizioni di maggior efficienza ed economia.

Ora, il fatto innovativo della legge De Marzi-Cipolla di aver concesso all'impresa agricola un diritto di intervento sulle strutture agricole, avrebbe dovuto essere correlato ad una obiettiva regolamentazione del rapporto economico, che deve pur sempre dare la possibilità alla proprietà di coprire gli oneri economici che da tale intervento derivano.

Altrimenti si dà giustificazione all'assenteismo e all'inerzia di cui è accusata la proprietà, perchè questa con i canoni che percepisce non è più assolutamente in grado, anche se lo volesse, di intervenire nelle ristrutturazioni aziendali, che invece stanno diventando sempre più necessarie.

Quale sia stata l'esperienza sulla applicazione della legge De Marzi-Cipolla in questi sei anni, credo di aver già spiegato nel corso della mia esposizione, quando ho detto che praticamente in Italia nessun nuovo contratto di affitto è stato stipulato dal 1971 ad oggi. E quando il contratto di affitto ha voluto essere strumento di valorizzazione dell'impresa agricola, si è dovuti uscire dall'ambito della legge, ricorrendo ad accordi davanti al giudice (con l'assistenza delle organizzazioni sindacali) e facendo riferimento a parametri che esulavano totalmente da quelli previsti dalla legge.

Quanto alla questione del vigneto, non posso che confermarle quello che dicevo al senatore Cacchioli in ordine all'incidenza degli oneri che gravano sulla proprietà; con un'aggravante specifica, però, perchè un vigneto comporta la necessità di costanti investimenti che sarebbero certamente da far carico alla proprietà, la quale peraltro, non

avendo più lo stimolo economico, non sarà evidentemente in grado di farli.

Ma, il discorso dei vigneti mi da l'occasione per aggiungere un altro elemento. Non vorrei che il Parlamento italiano, nel valutare tutti i riflessi diretti e indiretti di questa normativa del contratto di affitto in agricoltura, continuasse a conservare l'impressione che da un lato esiste una classe sociale privilegiata, rappresentata dal proprietario concedente in affitto e dall'altra una classe sociale assai meno privilegiata, assai meno impegnata nel lavoro e nella fatica quotidiana della conduzione dei fondi.

Il quadro della proprietà terriera, lo abbiamo ripetuto in altre occasioni, in Italia si è notevolmente modificato in questi ultimi trenta anni. Non dimentichiamoci, signori senatori, che questo Parlamento italiano ha avuto il grande merito di stimolare e di incentivare la piccola proprietà coltivatrice. Certo, mi si potrà obiettare che questa piccola proprietà coltivatrice è stata largamente privilegiata — specialmente la piccola proprietà diretto-coltivatrice — ma non dobbiamo dimenticare che il proprietario diretto coltivatore di ieri può diventare domani il vecchio proprietario incapace di coltivare la propria terra, con i figli che hanno subito quel progresso di natura sociale ed economica che è conosciuto sotto il titolo della urbanizzazione e che avendo altro impiego, altra attività, non possono più accudire alla coltivazione della terra. A costoro, quindi, non resta che il problema di concedere la terra in affitto.

Questo è un fenomeno che si sta largamente diffondendo. Non dimentichiamo anche i fenomeni degli emigranti. Del resto, dopo l'approvazione della legge n. 11, che è del febbraio 1971, nell'aprile dello stesso anno, a distanza di cinquanta giorni dall'approvazione della legge, il Parlamento italiano, sensibile ai problemi del piccolo proprietario di terra, è intervenuto subito per portare avanti un disegno di legge allo scopo di evitare la falce della falce del canone di affitto che la legge n. 11 operava anche su questa larghissima categoria di proprietari.

SCARDACCIONE. Lei, con molta sicurezza ha affermato che bisogna ricorrere all'accertamento in base alla produttività della terra, dato necessario per giungere all'equo canone. Mi sa dire quale metodo migliore di accertamento lei ha, oltre quello adottato dal catasto?

La redditività della terra si ricava non dal rapporto tra proprietà ed impresa, come ha insistito lei, ma dal rapporto proprietà-impresa-manodopera, che lei ha completamente dimenticato. Alla manodopera si attribuisce il valore che va attribuito, cioè il compenso che sia capace di incoraggiare i giovani a restare sulla terra. Quindi, come valore fondiario, come valore differenziale, così come si calcola nei sacri testi e come si calcola nel catasto, ha un valore differenziale zero, negativo. Quindi non avrebbe nessuna base di reddito da attribuire alla proprietà. La via migliore per l'interesse della proprietà è il metodo catastale. Il catasto del 1965, quando Messeraglia lo avviò, si trovò nella situazione che il reddito fondiario, dando un valore perequato al lavoro, risultava negativo. Cosa escogitarono i tecnici del catasto per poter trovare un reddito su cui applicare l'imposta? Considerarono i piccoli proprietari mezzadri di se stessi, dando metà della produzione vendibile al lavoro e metà al proprietario. Allora, in quella epoca, era possibile perchè il lavoro si accontentava di un valore differenziale essendo la terra che predominava sul lavoro. Oggi non abbiamo più la prevalenza della terra sul lavoro. Oggi è stato sancito per legge, perchè la nostra società si è evoluta favorevolmente in questo settore, che vada prima attribuito il compenso adeguato al lavoro e la rimanenza del reddito vada alla terra.

Che metodo adotta? Se scarta il metodo del catasto e adotta l'altro, quello di determinare come valore differenziale il compenso alla terra, lei ha valore zero. Se ci trovassimo di fronte alla necessità di rivedere il canone in base alla produttività, sempre tenendo conto di questo principio, certe terre povere di montagna non avrebbero più diritto al canone di affitto. In questi casi non esiste più produttività, esiste solo un bene

strumentale. Allora dobbiamo ricorrere alle Commissioni e dare a queste la facoltà di rivedere questi prezzi. Lei trova giusto, ad esempio, che come tetto per queste Commissioni si ponesse il canone di fitto che veniva pagato in natura prima della legge del marzo 1971?

CASTELBARCO ALBANI. Potrei, alla sua prima domanda, rispondere con un altro interrogativo e domandarle come mai in centinaia e centinaia di casi gli affittuari e proprietari hanno adottato il riferimento alla produzione quando hanno voluto ripristinare un rapporto valido tra proprietà ed impresa.

SCARDACCIONE. Perchè abbiamo dato l'integrazione sul grano duro, l'integrazione sull'olio, eccetera eccetera.

CASTELBARCO ALBANI. Mi spiace prestarmi ad una polemica che io non volevo creare, vorrei solo far rilevare come il metodo del reddito dominicale, giustamente sottolineato dal senatore Scardaccione, si riferisce al bilancio di azienda ordinaria, e come sappiamo questo tipo di analisi può essere radicalmente diverso da zona a zona, da azienda ad azienda. Ma dobbiamo anche rilevare come questo metodo del catasto non abbia subito alcuna revisione, alcun aggiornamento dall'epoca lontana in cui fu inaugurato, mentre si sono verificati nel corso di questi decenni radicali mutamenti per quanto riguarda la conduzione delle aziende agricole.

Mi è stata fatta l'obiezione di aver portato all'attenzione dei senatori solo la figura dell'impresa agricola, dimenticando completamente quella della manodopera.

Credo che sia noto a qualunque saggio economista che quando si parla di un'impresa o di un'azienda, agricola, industriale o commerciale che sia, si parla chiaramente di una struttura economica nella quale sono ben presenti il lavoro, l'ingegno ed il capitale.

SCARDACCIONE. Io intendevo riferirmi ai rapporti fra proprietà ed impresa.

CASTELBARCO ALBANI. Certamente questi coinvolgono anche la presenza della classe lavoratrice, che all'impresa fornisce il suo apporto di lavoro. Quindi per impresa si intende coinvolgere tutti questi elementi: il capitale, l'ingegno dell'uomo, la sua iniziativa e, naturalmente, il suo lavoro. Del resto mi pare che, sotto il profilo dei rapporti fra lavoratori e aziende agricole, molti passi siano stati compiuti, come lei stesso ha sottolineato, anche con l'apporto responsabile e progredito della classe imprenditoriale.

SCARDACCIONE. Io ho fatto delle domande, alle quali vorrei che fosse risposto, senza porsi su una strada diversa divagando.

PRESIDENTE. Abbiamo invitato un'organizzazione professionale, che ha esposto il suo punto di vista; le sono state rivolte alcune domande alle quali sta rispondendo: richiamo i colleghi alla necessità di far sì che questo lavoro si svolga nella cordialità indispensabile a queste audizioni.

CASTELBARCO ALBANI. Noi riteniamo che ci sia un metodo migliore del catasto per determinare l'equo canone, affidandone naturalmente la determinazione alle Commissioni tecniche provinciali paritetiche, e questo metodo potrebbe essere quello basato sulle statistiche agrarie compiute annualmente dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali dovrebbero essere adeguati a questo tipo di analisi e di accertamento. Infatti, oggi che questi organismi sono alle dipendenze delle Regioni, tali accertamenti potrebbero consentire il rilevamento ufficiale e ineccepibile di dati rilevati per zone omogenee, alle quali si riferisce la stessa normativa, per poter consentire di offrire alle Commissioni tecniche provinciali una base realistica alla quale le stesse dovrebbero poi stabilire le percentuali che potrebbero sostanzialmente paragonarsi analogicamente a quelli che sono oggi i coefficienti di reddito, denunciando le percentuali di produzione lorda vendibile da attribuirsi alla proprietà concedente in affitto

in rapporto alla esistenza strutturale e ai vari tipi di aziende che sono comprese nelle diverse zone omogenee. Ci sembra che questo rilievo sia così riferito a dati ufficiali di organismi alle dipendenze degli enti regione rapportati all'altro elemento relativo ai prezzi medi mercuriali rilevati dalla Camera di commercio, e potrebbero perciò rappresentare elementi ufficiali incontestabili sui quali le Commissioni tecniche provinciali potrebbero formulare delle tabelle obiettive.

Certo, là dove le aziende agricole, ai fini della produzione lorda vendibile, non conseguono un reddito lordo sufficiente per remunerare il capitale terra, chiaramente in questi casi il capitale terra non sarà remunerato. Essendo però questo un riferimento realistico, nessuno potrà muovere nè eccezioni di natura giuridica, nè eccezioni di natura economica, nè, a maggior ragione, eccezioni di natura costituzionale. È questo il metodo migliore al quale io intendevo riferirmi facendo la critica al metodo del catasto, e quindi non mi riferivo in particolare al discorso delle quantità di prodotto che erano state soggette della determinazione dell'equo canone nella legge del 1962, perchè questo sarebbe un metodo completamente nuovo.

PEGORARO. Lei ha fatto ripetutamente riferimento al comportamento fissato nel giugno 1976 dalla sua organizzazione: Vorrei perciò sapere in quale misura è andata avanti la vostra iniziativa, in quale misura cioè sono state costituite le Commissioni paritetiche provinciali allo scopo di addivenire ai capitoli di carattere provinciale. Da quanto lei ha già detto, siccome ha giudicato sterile l'esperienza fatta con la legge n. 11, mi sembra che anche questa iniziativa sia negativa. Vorrei sapere però quale è il rapporto tra i canoni che voi avete stabilito e i vecchi canoni fissati con la legge n. 11; se viene affittato solo il terreno o anche l'azienda; quali sono insomma le novità.

Altra questione: ricordavamo prima che questi proprietari sono gente nuova che ha dato delle buonuscite notevoli: vorrei sape-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

re in che misura sono stati incentivati ad affittare in queste nuove condizioni.

CASTELBARCO ALBANI. La ringrazio della domanda, che mi dà la possibilità di precisare che, a seguito di questo accordo, si stanno costituendo le Commissioni paritetiche provinciali. In alcune province si sono già costituite, come nelle province di Milano, Pavia, Brescia, in tutte quelle della pianura padana. Abbiamo pensato di lanciare questa iniziativa propagandandola concretamente, anche nei confronti dell'opinione pubblica esterna, con un convegno che terremo unitamente alla Federazione degli affittuari conduttori a Verona, in occasione della Fiera, proprio allo scopo di sensibilizzare le categorie e far sì che questi accordi, attraverso le Commissioni tecniche provinciali paritetiche già costituite, vadano ad articolare in misura concreta e precisa la normativa indicativa formulata nell'ambito nazionale. Lei mi domandava come si sono verificati, almeno in questo ultimo periodo, gli interventi di incentivazione da parte della proprietà.

Le posso dire che la maggior parte degli accordi ex articoli 23 e 29 della legge n. 11 del 1971 stipulati tra proprietà e affittuario avevano per progetto l'intervento da parte della proprietà per miglioramenti fondiari necessari: costruzione di stalle, magazzini o altre strutture con un accordo correlato relativo al canone di affitto che, mancando i dati ufficiali a cui facevo cenno rispondendo al senatore Scardaccione, è stato determinato facendo particolare riferimento alla quantità di prodotti del fondo, tenendo naturalmente conto della natura, delle dimensioni e della struttura del fondo stesso. Posso garantire che questi accordi sono sempre in atto e hanno dato esito positivo, dimostrando che tale tipo di accordi ha favorito l'intervento della proprietà nella ristrutturazione dei fondi da una parte e la revisione del vecchio rapporto esistente con l'affittuario dall'altra.

Per quanto riguarda il canone di affitto posso dire che in riferimento alla citata legge n. 11 abbiamo stabilito che l'affitto medio si aggira intorno alle 45.000 lire annue per

ettaro. In caso di accordo tra la proprietà e l'impresa, la base di canone è stata molte volte al di sopra del doppio di quella sopra indicata.

PEGORARO. E per tutti coloro che hanno acquistato di recente dei fondi, cioè i nuovi proprietari?

CASTELBARCO ALBANI. I nuovi proprietari generalmente conducono il fondo direttamente. Non lo acquistano per affittarlo: o intendono condurlo in proprio oppure mantengono l'affittuario che già c'è.

M A Z Z O L I . Ho sentito che tra gli ospiti abbiamo un competente di diritto costituzionale: io vorrei approfittarne per rivolgergli una domanda. La questione dei prezzi della terra, anche se non rientra direttamente nella legge che abbiamo allo studio, certamente ha riflessi indiretti rilevanti. Tanto che anche stamattina se ne è parlato. Le opinioni in materia, che io sappia, sono molto diverse non soltanto negli studiosi ma anche in coloro che si interessano dei problemi agricoli. Non tutti ad esempio sono d'accordo che il valore della terra possa essere determinato in base a criteri completamente sganciati dal valore di mercato della terra. Il prezzo della terra influisce in forma determinante e non solo sulle aziende agricole. Si dice che nell'insieme il mondo agricolo non subisce danno se i valori fondiari aumentano. Comunque coloro che ritengono — e tra questi io stesso — che il prezzo troppo alto della terra determini fenomeni abnormi, giungono alla conclusione che è necessario impedire che la terra venga acquistata da chi non la coltiva. Chi acquista un fondo dovrebbe essere iscritto in appositi albi, oppure — sempre secondo il pensiero di costoro — sarebbe opportuno manovrare lo strumento fiscale per indurre chi possiede la terra senza coltivarla a lasciarla.

La Costituzione non è un assunto, è una legge che ha valore fondamentale: ma è pur sempre un punto di riferimento che si deve tener ben presente fintanto che non viene modificata. So che sto per porre un quesito

9ª COMMISSIONE

1º RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

molto complesso, ma i problemi della nostra agricoltura sono tutti molto complessi a causa della sua non omogeneità.

Vorrei sapere se costituzionalmente può essere corretto impedire a un cittadino qualsiasi, che non sia coltivatore diretto, di acquisire un terreno che non ha intenzione di coltivare; e se è costituzionalmente corretto adottare sistemi di pressione fiscale che diversifichino il proprietario che non coltiva da quello che coltiva la sua terra.

M A Z Z I O T T I . Mi pare che sia necessario fare riferimento all'articolo 44 della Costituzione il quale afferma che il regime della proprietà terriera deve rispondere a due scopi: un ragionevole sfruttamento del suolo, cioè una coltivazione razionale dei terreni e l'equità dei rapporti sociali. Sono i due scopi ai quali la Costituzione subordina tutto quel complesso di limiti che possono essere imposti alla proprietà fondiaria.

Appare quindi evidente una risposta naturale: non interessa affatto che il terreno sia coltivato direttamente o sia fatto coltivare; perchè bisognerebbe allora dire che ogni qualvolta un terreno non è coltivato direttamente dal proprietario, la coltivazione è irrazionale, il che è assurdo; o che si va a rapporti sociali iniqui: il che vorrebbe dire che l'oggetto della discussione che stiamo facendo qui sarebbe incostituzionale perchè sarebbe tale lo stesso regime di affitto.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che in concreto la domanda che le ha rivolto il senatore Mazzoli sia la seguente: nell'acquisto dei terreni, di fronte alla lievitazione attuale dei prezzi, si deve con strumenti legislativi favorire l'acquisizione di quei terreni da parte di coltivatori piuttosto che da capitali extra agricoli che rappresentano investimenti di altro genere? Rientra nella costituzionalità una azione del genere messa in atto con una legge, sia pure discriminante, che favorisca l'acquirente coltivatore?

F A B B R I . Fino ad arrivare, magari all'esclusione di chi non è coltivatore.

M A Z Z I O T T I . Ho capito perfettamente e le rispondo affermando che — lasciando stare la vigente legislazione che favorisce il coltivatore diretto rispetto ad altri — il divieto eventuale fatto a chi non sia coltivatore diretto di acquistare la terra a mio avviso è incostituzionale perchè vorrebbe dire che la Costituzione impone che la terra sia coltivata soltanto dal proprietario. La Costituzione impone invece soltanto che il regime generale della proprietà fondiaria si uniformi ai due criteri generali che ho ricordato.

Altrimenti bisognerebbe porsi il problema se la proprietà di un terreno non coltivato direttamente è anticostituzionale; se i rapporti agrari come l'affitto siano da considerare contrari ai rapporti sociali. Ritengo che un divieto come quello ipotizzato sia profondamente incostituzionale.

P R E S I D E N T E . Ma anche una certa preferenza senza esclusione, cioè la creazione di strumenti diversificati nel trattamento fiscale, ad esempio?

M A Z Z I O T T I . Bisogna vedere questa preferenza come si intende.

P R E S I D E N T E . Un'imposta di registro, per esempio, che se è uno per l'acquirente coltivatore, è venti per il non coltivatore.

M A Z Z I O T T I . Se si tratta di preferenza intesa ad agevolare le categorie socialmente più deboli, e per ristabilire una parità di situazioni noi facciamo pagare meno tasse per l'acquisto, allora siamo nell'ambito della Costituzione; ove invece il concetto dovesse essere quello di far la lotta a chi acquista la proprietà pur non avendo intenzione di coltivarla direttamente, a mio avviso saremmo fuori della Costituzione.

M I R A G L I A . L'esempio precedentemente illustrato, quando si è fatto riferimento ad un'azienda risicola della pianura padana, con una remunerazione irrisoria, non

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

è calzante. Occorre ricordare che in agricoltura i fattori della produzione sono sotto-remuneranti. I lavoratori agricoli percepiscono salari inferiori a quelli degli operai occupati nell'industria. Ciò considerato, è impossibile commisurare un canone di affitto ai valori fondiari, altrimenti troveremo sempre una forte sperequazione. Occorre inoltre tener presente che la legge attualmente in vigore prevede coefficienti che arrivano fino a 70-80, quando il proprietario abbia effettuato investimenti fissi. Si è fatto riferimento al catasto. Misure correttive potrebbero essere rappresentate da un ritorno alle statistiche degli Ispettorati agrari e delle Camere di commercio, una normativa cioè superata dalla legge n. 11. Del resto, la nostra proposta di legge prevede una correzione dei canoni attraverso un meccanismo che si avvicina alla scala mobile, quando per esempio stabilisce di adeguare i canoni di affitto in relazione al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuto.

C A S T E L B A R C O A L B A N I. La vostra proposta di legge, a mio modo di vedere, sostanzialmente non fa che confermare le argomentazioni addotte stamattina a proposito della necessità di un riferimento adeguato per regolamentare il canone di affitto. Quanto poi al ritorno al sistema della legge n. 567 del 1962, ricordo che questa dava alle commissioni tecniche provinciali, senza riferimenti di dati ufficiali, la possibilità di determinare delle tabelle in quantità di prodotto. Si tratta quindi di cosa diversa dal riferimento ai dati statistici agrari degli ispettorati. Ricordo poi che la legge n. 567 non ha funzionato in alcuna provincia italiana, mancando l'indicazione di termini perentori sia alle Commissioni tecniche provinciali paritetiche, sia in particolare alla Commissione tecnica centrale, la quale molte volte non è intervenuta a sostituire le commissioni tecniche provinciali quando queste non erano in grado di stabilire le tabelle. La perentorietà è quindi un dato che deve essere introdotto, se vogliamo correggere il difetto di quella legge.

B R U G G E R. Non crede, signor Presidente, che l'intera questione dei contratti agrari verrebbe ad essere grandemente facilitata se i terreni destinati a coltura agraria avessero il loro giusto prezzo, corrispondente all'effettivo valore? I prezzi dei terreni agricoli sono eccessivi, perchè chiunque può investire il suo capitale in agricoltura. Non sarebbe quindi opportuna una modifica della Costituzione, ed esattamente dell'articolo 42, il quale appunto dà ragione a lei, professore, quando dice che attualmente non è possibile escludere alcuna categoria dalla proprietà terriera.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ed è questo il punto da tener presente.

C A S T E L B A R C O A L B A N I. Io non so in qual misura abbia inciso la legislazione agraria di questi ultimi anni sulla lievitazione dei valori fondiari, lievitazione che si verifica in particolare su quei fondi disponibili proprio perchè sono venuti a mancare gli apporti dei fondi affittati. A mio avviso, qualora noi riuscissimo a riportare su un piano razionale ed economico i rapporti dei contratti agrari, questo fenomeno della lievitazione del mercato fondiario verrebbe certamente ridimensionato.

C O L L E S E L L I. A parte che il Parlamento deve farsi carico dei problemi della proprietà demaniale, che è molto importante, del problema delle servitù militari, del problema degli usi civici, lei crede che la vigente normativa potrebbe essere in qualche maniera corretta rispetto a quella che è l'attuale situazione o ritiene che ci voglia un provvedimento a se stante nel contesto generale del problema che stiamo esaminando?

C A S T E L B A R C O A L B A N I. La mia risposta è uguale a quella data al senatore Brugger e cioè che una buona legislazione sull'affitto e, in generale, sui contratti

9ª COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

agrari potrà determinare anche la migliore utilizzazione di molte delle terre oggi incolte o abbandonate.

P R E S I D E N T E . Ringrazio gli intervenuti della collaborazione offerta alla Commissione. Ricordo, comunque, che se desiderate fare qualche suggerimento scritto alla Commissione potete farlo a mezzo di apposite memorie.

Vengono introdotti i rappresentanti della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia: il perito agrario Nevio Manfredini, Presidente; il Direttore dottor Agostino Mantovani; il dottor Giulio Tarsitani.

P R E S I D E N T E . Ringrazio gli intervenuti di aver accettato l'invito a partecipare a questa indagine conoscitiva. I temi che abbiamo davanti concernono l'adeguamento dei contratti agricoli e, in particolare, per quanto riguarda la loro delegazione, i contratti di affitto. Poi vi sono i problemi del canone, della durata del contratto, dell'indennizzo per escomio, previsto del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale quando ha bocciato l'ipotesi che in caso di trasformazione non vi debba essere escomio. Davanti alla Commissione vi è anche l'ipotesi della trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, ma questo argomento mi sembra non riguardi la loro delegazione. Do quindi a voi la parola per esprimere il vostro parere alla Commissione.

M A N F R E D I N I . Ringrazio innanzi tutto per averci voluto ascoltare; vorrei però fare una premessa di carattere generale. Da quando sono state fatte le leggi precedenti abbiamo sempre insistito perchè si eliminasse, una volta per tutte, la distinzione tra affittuari conduttori coltivatori diretti e affittuari non coltivatori diretti, perchè noi riteniamo che non esista una ragione valida perchè questa esista. Vorrei aggiungere che se ci fosse un trattamento unico nella stesura delle leggi che riguardano il contratto di affitto, le cose sarebbero più accettabili da parte nostra.

Circa i punti che il Presidente la Commissione ha voluto inserire, noi abbiamo le nostre valutazioni da fare e ci auguriamo che la Commissione ne tenga conto. Per mancanza di tempo, anche perchè il Presidente ha detto che siamo in ritardo, passo la parola al dottor Mantovani che esprimerà il parere della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia.

M A N T O V A N I . Per quanto riguarda il canone, come categoria sosteniamo che debba essere un equo canone che però dia la possibilità di trovare terra da condurre. Al giorno d'oggi come tutti sanno, la situazione è quella di un'assoluta immobilità per quanto riguarda il mercato d'affitto.

Noi affittuari, che tendiamo all'impresa efficiente nel senso più concreto del termine, ci preoccupiamo sì del canone, ma ci preoccupiamo prima di tutto di avere a disposizione la terra, con i fabbricati, con le attrezzature, con le strutture e, quindi, con una indispensabile partecipazione da parte della proprietà.

Per quanto riguarda il pagamento del canone di affitto, ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni che verranno prese in materia, senza sollevare obiezioni di fondo, salvo dire che, come organizzazione sindacale di categoria, auspichiamo che si potenzi ulteriormente quello che già è il disposto dell'articolo 23, ultimo comma, della legge n. 11 del 1971. E mi riferisco a quella assistenza che le organizzazioni di categoria sono chiamate a svolgere al momento della stipula degli accordi sindacali, eventualmente raggiungibili tra le parti. Se quindi fosse dato un più ampio margine — per esempio, la disponibilità di un certo punteggio da calare caso per caso nelle singole realtà aziendali — credo che questo darebbe la possibilità di fare dei distinguo che altrimenti le rigide enunciazioni della legge n. 11 del 1971 e di quelle che sono seguite, non ci permettono più di fare.

In alternativa a questo discorso per quanto riguarda il canone, che noi riteniamo debba sempre essere pagato in denaro, dovrebbe prevedersi l'eventuale aggiornamento del canone in più o in meno, per seguire quello

che è il reale valore del denaro stesso. Proponiamo quindi un aggancio automatico ai prodotti agricoli del fondo, al valore dei prodotti agricoli, temperati però da quelli che sono i costi che competono all'affittuario per ottenere i prodotti stessi.

Il discorso del canone si lega immediatamente al discorso della durata. Anche per questo problema valgano le considerazioni esposte per il canone. Noi affittuari conduttori, come tutti gli affittuari, abbiamo bisogno di una lunga durata garantita e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, del pagamento di un indennizzo per il danno che l'affittuario patisce, sempre quando si verifichi questa risoluzione.

Per gli affittuari l'importante è avere disponibilità di nuova terra, perchè si allargano le esigenze dell'azienda e le macchine permettono di coltivare superfici più ampie; inoltre la manodopera, soprattutto quella qualificata, diminuisce. Infatti, i giovani abbandonano la terra per la mancanza di imprese efficienti in modo tale da poter guardare ad un futuro. In quest'ottica il discorso della durata è essenziale: ci sembrano opportuni diciotto anni per non estromettere *a priori* il proprietario, con la possibilità però di ridurli a dodici. Sto indicando soltanto dei numeri entro i quali ci si può orientare. Il proprietario, o qualche membro della sua famiglia, dovrebbe impegnarsi nella conduzione per sei anni, secondo una politica di piano, e pagare l'equo indennizzo all'affittuario che viene estromesso prima dei diciotto anni.

Abbiamo già accennato all'equo indennizzo. In linea generale e a livello particolare l'equo indennizzo dà un senso a quello che può essere il discorso di un minimo di durata. Se infatti il proprietario, dopo aver stipulato una convenzione ai sensi degli articoli 23 e 29 della legge n. 11, vende il giorno dopo l'azienda ad un coltivatore diretto, quest'ultimo ha la possibilità di risolvere, con un anno di preavviso, il contratto stipulato con l'affittuario conduttore; se questo deve avvenire, è necessario l'equo indennizzo. Le ragioni le ho già esposte.

Vorrei inoltre aggiungere che intendiamo chiedere, anche in quell'ottica enunciata dal presidente Manfredini, l'estensione del diritto di prelazione all'affittuario conduttore. Non aspiriamo a diventare i proprietari della terra che conduciamo; per noi la terra è strumento di lavoro. A nostro avviso, i capitali servono per produrre, per acquistare le vacche, per comprare i trattori. Il diritto di prelazione è da noi richiesto per evitare, qualora il proprietario intenda vendere, quei trucchi che salvaguardano l'affittanza ma che potrebbero essere anche di natura fiscale. Il diritto di prelazione, con l'obbligo della notifica del preliminare, dà la possibilità all'affittuario di essere messo alla pari con un acquirente qualsiasi e garantisce che il prezzo realmente comunicato sia quello di mercato, sia quello che anche fiscalmente verrà domani colpito o sottoposto alle misure di legge.

Per questi argomenti, come per altri, abbiamo stipulato nell'estate scorsa un accordo sindacale con la federazione dei proprietari di terre affittate: lo diciamo senza ombra di diversa interpretazione. Si tratta di un accordo che vuole essere un po' un manifesto: abbiamo fatto uno sforzo responsabile per tentare di rilanciare l'affitto, di dare fiato a questo contratto nel quale crediamo. Hanno affermato tutto questo la CEE ed illustri economisti; noi che viviamo questi problemi pensiamo che il contratto di affitto sia in grado di rilanciare la nostra agricoltura.

P E G O R A R O . Lei ha evidenziato, mi sembra, una giusta esigenza quando ha affermato che il problema dell'affittuario conduttore è quello di avere nuovo terreno; noi siamo molto sensibili a questa questione. Vorrei farle delle domande in relazione alle esperienze che lei ha ricordato per quanto riguarda questi accordi sindacali: intendo riferirmi al codice di comportamento firmato nel giugno scorso. Le caratteristiche fondamentali sono attinenti alla durata. Per ciò che concerne invece l'ammontare del canone ed i miglioramenti, vi sono molti pro-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

blemi da valutare; mi sembra che tutto sia organizzato in modo da cointeressare il proprietario fondiario. Il canone infatti si mette in rapporto a quella che è la produzione; si dice che bisogna creare un incentivo quasi per obbligare la proprietà a compiere una funzione sociale. Per quello che attiene ai miglioramenti, si afferma che il proprietario non deve dare in affitto un fondo ma un'azienda. Ebbene, mi sembra che vengano stravolti i concetti di imprenditore e di affittuario indicati nella legge n. 11. Si tratta di un discorso che abbiamo fatto in quell'occasione e che riteniamo tuttora valido. Vorrei farle questa domanda: in quale misura, tenendo conto delle nuove situazioni che si sono determinate, vi è stato un cambiamento? I capitolati nazionali e provinciali sono pochi in Italia; in che misura avete risolto il problema della nuova terra da affittare? L'andare oltre i canoni stabiliti dalla legge, in modo particolare per quanto riguarda i miglioramenti, mi sembra che abbia aperto una strada per avere nuova terra da affittare.

MANTOVANI. Nella legge n. 11 la figura dell'imprenditore affittuario è stata esaltata. Dopo sei anni, però, si può dire che sono pochissimi i casi in cui l'affittuario è riuscito con quello strumento a dotare la propria azienda di miglioramenti razionali. Spesso invece ha trovato più conveniente stipulare, ai sensi degli articoli 23 e 29, un accordo con il proprietario al fine di fargli sostenere le spese della costruzione della stalla e delle opere fondiari e di dargli in cambio una partecipazione alla remunerazione di questo capitale, che in fondo l'affittuario usa per produrre per sé oltre che per il Paese. L'imprenditore piccolo o non piccolo, non sto facendo un discorso di categoria, se ha 10 milioni acquista una trattoria nuova, dieci vacche più selezionate di quelle che ha nella stalla. Non costruisce certamente un muro quando c'è un'altra persona che, se incentivata, per mestiere, per tradizione, per obbligo, dovrebbe realizzare questo miglioramento. È un onore per me provenire dalla provincia di Mantova

che è anche quella del senatore Truzzi; nei luoghi dove si sono realizzati questi accordi, ai sensi dell'articolo 23, in genere non si è colta solo l'esigenza del canone ma anche quella dei miglioramenti. Quando siamo stati presenti come organizzazione sindacale, escluse le ovvie eccezioni, è stato aumentato il canone per avere miglioramenti e la garanzia della durata.

PRESIDENTE. La domanda del senatore Pegoraro era la seguente: avete l'impressione che questo accordo abbia comportato facilitazioni? In quale dimensione?

MANTOVANI. Ha avuto una dimensione variabile a seconda dei casi. In alcune province si sono verificati migliaia di casi, potrei portare anche la documentazione relativa; in altre invece ciò non è avvenuto. Secondo noi, questo dipende dall'impegno con cui le organizzazioni hanno portato avanti questo discorso, dall'impegno con il quale si è voluto aprioristicamente difendere l'articolato di una legge, che ha punito chi doveva punire ma che non può durare all'infinito perchè si ritorcerebbe sul sistema, sull'affitto e diventerebbe negativa.

MIRAGLIA. Mi permetto di non condividere una certa ottica. Lei, nel rispondere al senatore Pegoraro, ha affermato che i piani di trasformazione proposti dagli affittuari non sono mai andati in porto ed ha pertanto ravvisato un'imperfezione nella legge attualmente in vigore. Vorrei a tale riguardo farle presente che questi piani non vanno in porto perchè sono contestati dalla proprietà. Abbiamo poi una legislazione sul credito agrario che impedisce agli affittuari di avere finanziamenti; si premia la proprietà e non l'impresa. Questa precisazione mi sembrava opportuna e vorrei un'ulteriore delucidazione in proposito.

MANTOVANI. Mi consenta, senatore Miraglia, di non condividere questa sua affermazione. La regione Lombardia, dove l'af-

fitto ha un senso, ha stabilito una scala di priorità nei finanziamenti che contraddice la sua considerazione. Infatti, la categoria degli affittuari è in questo senso privilegiata rispetto ai proprietari. Non vorrei però in questa sede sembrare l'avvocato difensore di qualcuno; noi rappresentiamo l'affittanza, ma si deve anche tener presente questa realtà.

Non c'è solo il problema del miglioramento della legge; esiste anche una questione economica. Intendevo dire al senatore Pegoraro che l'affittuario preferisce la scelta degli strumenti di produzione relativi alla gestione quotidiana, non quella di acquistare la terra o tanto meno di costruire opere sulla terra, quando un altro può intervenire, se appena appena quest'altro viene incentivato ad intervenire.

S C A R D A C C I O N E . L'informazione che lei ha dato è molto interessante. Io fui uno dei primi responsabili a fissare i 15 anni per l'affittuario e la proroga ai coltivatori diretti proprio per una fiducia nei confronti di costoro. Lei dice che gli affittuari non hanno utilizzato la durata dei 15 anni. La sua spiegazione non è valida, in questo senso: lei parla riferendosi alla Valle Padana, dove vi è una produttività naturale della terra, dove per esempio si hanno 50 quintali di latte per mucca e 100 quintali di granturco all'anno, dove, insomma, la produttività compensa la manodopera, la terra e il lavoro e dà all'impresa il profitto. Le domando, dunque, se la sua affermazione la riferisce a tutta l'Italia. Se lei è qui in rappresentanza del mondo imprenditoriale affittuario dell'Italia deve dire come può fare l'affittuario delle terre dove si produce meno, come nel Mezzogiorno, a sopportare le stesse spese e gli stessi costi di manodopera delle terre che producono di più e contemporaneamente a dare al proprietario una quota del reddito, conservando un profitto. Il profitto sparisce con la crescita dei costi della manodopera e dei capitali versati. Come può pensare di far fare i miglioramenti fondiari nell'impresa capitalistica, dando un maggiore compen-

so alla proprietà fondiaria, la quale solo così, a sua volta, può fare i miglioramenti fondiari?

M A N T O V A N I . Vorrei non essere stato frainteso. Quando enunciavamo il discorso che per noi il canone è di minore importanza rispetto alla possibilità di avere terreno e di avere una garanzia di lunga durata, non significava certo la nostra disponibilità ad aumentare in assoluto e senza limiti i canoni. Ci siamo rimessi a quello che stabiliranno le leggi. Questo l'ho detto e lo affermo per tutta l'Italia, dicendo anche che per noi il mezzo per coprire eventualmente la svalutazione o la rivalutazione può essere quello del prezzo dei prodotti agricoli temperato, però, dai costi di produzione. Questo per cogliere la realtà a cui lei, senatore, ha accennato.

S C A R D A C C I O N E . L'incremento della manodopera è più alto dell'incremento dei prezzi.

M A N T O V A N I . Ripartiremo le situazioni negative tra tutti, preferenziando le imprese che noi rappresentiamo e preferenziando chi lavora sulla terra. Piuttosto vi è da dire una cosa molto importante a proposito dei 15 anni previsti dalla legge n. 11; in pratica non sono stati dati 15 anni all'affittuario conduttore e lo ha chiarito, purtroppo per noi, la Corte di cassazione con tre recenti sentenze. In pratica il magistrato ha stabilito che i 15 anni, così come si evince dalla formulazione della norma, si contabilizzano da prima dell'uscita della legge; basta, quindi, che un affittuario abbia compiuto un ciclo produttivo, pari a 15 anni, sul terreno ed ecco che i 15 anni si intendono già scaduti. Lei sa, senatore, che soprattutto le affittanze al conduttore, cioè ad imprese che mediamente sono efficienti, sono tradizionali, vale a dire di 50 o 100 anni; pertanto, quando è stata approvata la legge n. 11 (15 anni più 3), i 15 anni erano già scaduti per tutti. In pratica, l'articolo 17 della legge numero 11 del 1971 non è servito a niente. Chie-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

diamo, quindi, che i 15 anni più 3 ci vengano garantiti dalla prossima legge.

A conclusione del nostro intervento mettiamo a disposizione della Commissione una nota scritta.

P R E S I D E N T E . Ringrazio la delegazione degli affittuari e dottori in agronomia per il loro intervento e per il contributo fornito ai nostri lavori.

Vengono introdotti per la Federazione nazionale della mezzadria e per la Federazione nazionale della colonia e forme associative varie, l'avvocato Mario Daniele, l'avvocato Franco Pandolfi, Presidente della Federmezzadria, l'avvocato Girolamo D'Andrea, Presidente della Federcolonia, il dottor Giulio Tarsitani predetto, Segretario delle due Federazioni, il ragioniere Antonino Pio Arini, il dottor Vito Bianco, i signori Pietro Leone, Adriano Zanetti e Giulio Belardinelli.

Ringrazio i rappresentanti della Federazione nazionale della mezzadria e della Federazione nazionale della colonia e forme associative varie per avere accettato l'invito ad intervenire alla nostra udienza conoscitiva. Loro sanno che la Commissione agricoltura del Senato si accinge a discutere la materia dell'affitto al coltivatore diretto per quanto attiene alla durata e all'equità del canone e alla trasformazione eventuale dei contratti associativi in contratti di affitto. Desideriamo, pertanto, ascoltare la voce delle organizzazioni professionali interessate al problema.

D A N I E L E . Ringrazio anzitutto il Presidente e i senatori per l'invito che ci hanno rivolto a partecipare a questa indagine conoscitiva, invito al quale aderiamo responsabilmente in quanto credo di poter dire che siamo la rappresentanza più interessata alla problematica che viene discussa dalla Commissione.

Entrando subito nell'argomento, poichè ritengo che una udienza conoscitiva non si debba trasformare in un atto di gesuitismo politico, riteniamo che alla base di queste pro-

poste di legge, che investono una problematica certamente importante, vi è un disegno politico nel quale influirà il rapporto delle forze politiche che sono chiamate ad esaminare la problematica stessa. Mi sembra che questo sia un evidente dato di cui dobbiamo tener conto, però in sostanza diciamo che un disegno politico per inserirsi in un piano di programmazione anche politico deve tener conto degli obiettivi che si pone. Quale può essere l'obiettivo di questo disegno politico? Per noi è evidente. Quanto vado dicendo lo dimostreremo con documenti che intendiamo porre all'attenzione dei commissari. Noi diciamo che certe parti politiche nel proporre questo disegno sono coerenti con il loro programma, con la loro impostazione, altre parti politiche non sono altrettanto coerenti. Si è partiti dall'affermazione che la terra è contadina, ma dobbiamo rilevare che quella forza politica, che riconosciamo essere traente di questa problematica, nel 1969 era contraria alla trasformazione della mezzadria e della colonia. Ho qui un documento, che consegneremo, dove in sostanza si diceva ...

P R E S I D E N T E . I senatori le fanno notare che sarebbe desiderabile che lei si esprimesse sulla materia e non sulle ragioni e intenzioni che sono difficilmente individuabili.

D A N I E L E . L'argomento da cui sono partito è di base. Comunque, vengo alla sostanza. Vi è un disegno politico non motivato anzitutto sul piano socio-economico. Certamente la mezzadria è in crisi, come è in crisi l'ambiente nel quale la mezzadria si colloca. Vi sono dati obiettivi dai quali risulta che le forze del lavoro addette all'agricoltura sono diminuite nel numero dei coadiuvanti familiari, e tale diminuzione è un dato costante non solo per la mezzadria ma, in generale, per tutto il settore dell'agricoltura. L'istituto della famiglia coltivatrice è in crisi perchè i giovani lo hanno abbandonato, sono andati al di là. Oggi l'età media dei coltivatori si aggira intorno ai 50 anni, età in cui negli altri Paesi si va in pensione. In

un momento in cui è stata richiamata l'attenzione sull'agricoltura, la quale è stata considerata il problema centrale dell'economia, ritengo che su questi dati occorra riflettere. Riflettiamo sull'accusa che si fa alla coltura e alla mezzadria: in realtà sono in crisi gli istituti fondamentali ed infatti non si può dimostrare che il resto dell'agricoltura sia in fase di espansione e che esistano soltanto delle zone grige.

Questo lo contestiamo ed in particolare sul piano tecnico ed economico. Io citerò ora un documento che sono sicuro esaminerete obiettivamente, un documento che riguarda la produttività dell'azienda nel settore e ritengo che questo sia importante e che costituisca il dato fondamentale sul quale si deve basare il discorso. Ebbene, in un volume recente intitolato: « Marche agricoltura '80 », è stata svolta un'indagine su 127 aziende — di cui 73 sono imprese coltivatrici, 27 imprese mezzadrili e 27 imprese capitalistiche — con il fine di accertare se queste aziende potessero convivere sul piano tecnico ed economico nell'ambito di un comprensorio da individuare. Questi sono i risultati per quanto riguarda la produzione lorda ed il prodotto netto di queste aziende: imprese coltivatrici, produzione lorda vendibile per ettaro 338.000 lire; imprese mezzadrili, produzione lorda vendibile per ettaro 349.000 lire; imprese capitalistiche 288.000 lire. Per il prodotto netto abbiamo: imprese coltivatrici, prodotto medio per ettaro 204.000 lire; imprese a mezzadria, prodotto medio per ettaro, 221.000 lire; imprese capitalistiche, prodotto medio per ettaro 143.000 lire. Pertanto, se la produttività ed il prodotto medio per ettaro hanno una misura maggiore per quanto riguarda le imprese a mezzadria, una ragione ci dev'essere e vediamo qual è. Signori commissari, io sottopongo alla vostra attenzione un dato che mi sembra importante, ossia il capitale che si anticipa alle aziende mezzadrili da parte del concedente e che siamo riusciti a quantificare in quattro regioni, le quattro regioni mezzadre per eccellenza: l'Emilia, la Toscana, le Marche

e l'Umbria. Abbiamo fatto questi calcoli e ne è risultato che il totale dei costi per azienda, esclusa la manodopera, è nell'Emilia, di 4.450.000 lire. Il capitale di anticipazione dato ad ogni azienda è in media di 1.780.000 lire, che rappresenta oltre il 40 per cento del totale del costo dell'azienda stessa e, facendo una sommatoria delle quattro regioni interessate, abbiamo un capitale anticipato di 132 miliardi così suddivisi: 42 miliardi per l'Emilia, 28 miliardi per la Toscana, 42 miliardi per le Marche e 18 miliardi per l'Umbria, dati questi che sottopongo alla vostra attenzione ed alla vostra analisi critica.

Quindi in sostanza, poichè almeno nei processi civili, l'onere della prova incombe su colui che afferma, che dice, mi sembra che finora — dopo diverse volte si è affrontata nel corso di tre legislature una problematica di questo genere — da parte di chi sostiene la necessità della trasformazione all'onere della prova non si sia ancora giunti.

Veniamo ora ad un'altra problematica che certamente vi interesserà e di cui molte volte ci si fa scudo, senza però aver approfondito il problema: la situazione nell'ambito della CEE. Ritengo infatti che questo sia forse il punto essenziale sul quale bisogna concentrare l'attenzione per verificare se, nell'affrontare il problema di cui ci stiamo occupando, ci sia l'obiettività necessaria, che naturalmente può essere più o meno modificata a seconda delle diverse ottiche politiche, oppure se ci si voglia servire di certe situazioni come atti di un mezzo per raggiungere un altro fine; almeno questo lo dobbiamo capire. Si dice che nella CEE non ci sia mezzadria e che in Francia sia stata abolita. Vorrei ora leggere quattro righe per mettervi al corrente di cosa dice la legislazione francese su questo argomento. Ciò mi sembra molto importante dal momento che la Francia è un paese molto più evoluto del nostro, un paese in cui c'è una legislazione, soprattutto sul piano associativo, molto più evoluta della nostra. La Francia, quindi, ha approvato nel 1963 la legge numero 1332 che, dopo aver premesso il principio

della trasformazione della mezzadria o della colonia in affitto su richiesta di una delle parti, stabilisce che in caso di contestazione, ossia in caso di non accordo tra le parti, il tribunale paritario, che è un tribunale composto da elementi rappresentativi di entrambe le parti in contrasto, deve, in funzione degli interessi in presenza, ordinare la conversione in uno dei seguenti quattro casi: 1) quando il proprietario non provvede alla manutenzione di fabbricati; 2) quando si rifiuta di partecipare, almeno in proporzione della sua parte degli utili, agli investimenti in patrimonio zootecnico o nei capitali indispensabili all'impresa; 3) quando in ragione di una clausola dell'affitto o su accordo tra le parti il mezzadro è proprietario di più di due terzi del valore del capitale zootecnico e del capitale dell'impresa; 4) quando una costante collaborazione personale tra le parti non può essere assicurata, oggetto questo di accertamento da parte di un tribunale.

Quindi si smentisce così quanto si dice, cioè che la legislazione francese ha di punto in bianco abolito la mezzadria; questo non è vero, anche per una considerazione sulla quale l'altro ramo del Parlamento si è soffermato nel corso della passata legislatura, quando, prima della chiusura delle Camere, si discuteva sul modo in cui dare attuazione alla direttiva comunitaria numero 159, direttiva approvata dal Consiglio della CEE, la quale prevede che imprenditori a titolo principale possono essere persone diverse dalle stesse persone fisiche, quindi anche persone giuridiche. Quando poi si parla di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo, si parla di un'azienda data a mezzadria. Perciò, il fatto stesso che la CEE in una sua direttiva comunitaria prevede la mezzadria, vuol significare che questa non è colpita negli altri Paesi e questo lo si rileva proprio nel momento in cui si discute nel nostro Paese della sua eventuale trasformazione in contratto d'affitto.

Non dobbiamo poi dimenticare che la Camera ebbe ad approvare un ordine del giorno che mi sembra di fondamentale importanza, per cui se oggi il Parlamento dovesse essere di contrario avviso, mi sembra com-

pirebbe un atto di contraddizione politica nel solo giro di un anno. La Camera infatti ha accolto, con approvazione di tutti i Gruppi parlamentari, un ordine del giorno nel quale si premetteva innanzitutto che essa, considerato che la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle imprese agricole perseguiti dalla politica agricola comunitaria riguardano tutti i tipi di imprese, comprese quelle a struttura associativa, considerato che secondo l'ordinamento giuridico italiano sia il concedente sia il mezzadro sono imprenditori agricoli, riteneva che le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento riguardante la conversione o la recezione delle direttive comunitarie dovessero valere anche per i concedenti.

Quindi, in sostanza, se già la Camera ha esaminato la situazione ed è arrivata alla determinazione che i concedenti sono imprenditori, mi sembra che ora costituirebbe un'inammissibile contraddizione politica una eventuale smentita con la quale lo stesso Parlamento dicesse che i concedenti non sono imprenditori. Ho inteso far emergere da ciò la considerazione che un simile cambiamento assumerà, in sostanza, un significato politico di una certa rilevanza. Non mi soffermerò sulla legislazione francese, della quale avevo portato tutta una documentazione riguardante la materia della nostra discussione, perchè non voglio tediarvi su questo argomento ed anche perchè non vogliamo essere tacciati di garantismo costituzionale come se volessimo trincerarci dietro la Costituzione. E certo però che la Costituzione la dobbiamo tener presente perchè altrimenti, se non la volessimo ritenere la madre delle leggi alla quale tutte le leggi ordinarie si debbono ispirare, allora noi tutti che parliamo di arco costituzionale dovremmo forse anche rivedere questa espressione, se è vero che la Costituzione dovrebbe coprire quest'arco. Se poi questo arco in certi momenti si dovesse utilizzare per colpire la Carta costituzionale nel suo cuore, allora non so se si potrà parlare di rispetto della Costituzione. E c'è una sentenza che si deve considerare la sentenza madre, la sentenza quadro della Costituzione, la n. 53 del 1974, nel-

la quale la Corte ha precisato relativamente a questa materia quanto segue: « L'iniziativa economica dei proprietari di terreni agricoli che non possano o non intendano condurre un'economia aperta si concreta precisamente nell'esercizio dell'autonomia negoziata, ossia nella scelta delle forme di conduzione e gestione dei fondi mediante la costituzione dei più diversi rapporti di concessione fondiaria locale ». Non vi è dunque motivo — continua la Corte — di ammettere che il legislatore possa mutare la natura e la causa del contratto, in aperto contrasto con la libera volontà negoziale delle parti segnatamente nei casi in cui il concedente partecipa ai rischi dell'impresa e concorre di regola con apporti in denaro ed in natura all'esecuzione di opere di trasformazione. È questa una sentenza che può anche essere calpestata dal potere politico...

P R E S I D E N T E . La prego di evitare accenni polemici all'operato del Parlamento che si assume le sue responsabilità. Il nostro è un incontro desiderato dal Senato che l'ha ritenuto opportuno per dare a ciascuno la possibilità di esprimere, nel suo ambito, il proprio parere. Noi non stiamo discutendo con voi il provvedimento, desideriamo semplicemente conoscere il vostro punto di vista sull'argomento.

D A N I E L E . Io ribadisco il concetto che la conversione della mezzadria e della colonia in affitto da realizzare con un atto che noi riteniamo imperativo (con l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) è secondo noi anticostituzionale. Quindi siamo certi che il Parlamento questo lo terrà presente nelle sue valutazioni giuridiche.

Veniamo ora ai disegni di legge relativi all'argomento che stiamo trattando e dei quali toccherò i punti che ritengo di fondamentale importanza. In essi ravvisiamo, specie nella proposta d'iniziativa del senatore Fabbri, una problematica che va al di là della semplice conversione della colonia e mezzadria in contratti d'affitto, perchè in

essi — diciamo così — l'imputata non è tanto l'impresa mezzadria o l'impresa colonia, bensì l'impresa nel suo genere. Vi sono tre o quattro articoli del disegno di legge del senatore Fabbri in cui, in sostanza, questo intento, che possiamo definire punitivo nei confronti di una certa categoria, si estende ad altre categorie. Il senatore Fabbri prevede nella sua proposta che se un produttore in economia avesse un'azienda confinante con l'area di più aziende mezzadrili che dovessero costituire oggetto del provvedimento, anch'egli dovrebbe subire la mortificazione dell'espropriazione.

Allo stesso modo mi sembra incostituzionale il fatto che il mezzadro e il colono i quali non volessero aderire alla trasformazione, poichè l'articolo 3 del disegno di legge Fabbri prevede la possibilità che la cooperativa surroghi quei mezzadri che non vogliono aderire alla stessa, dovrebbero sottostare una seconda volta ad una lesione della propria libertà. Questa verrebbe cioè ad essere colpita due volte: la prima quando il contratto viene trasformato, la seconda quando si vuole inglobare nella trasformazione anche il mezzadro o il colono che non sia d'accordo.

Un altro aspetto è dato dalla possibilità per la cooperativa di prelevare — e qui si rafforza quanto detto nella prima parte — i poteri condotti direttamente dal proprietario concedente, per cui chi oggi conduce in economia zone già poteri e facenti parte di realtà mezzadrili precedenti potrebbe anch'egli subire l'umiliazione dell'esproprio. Ciò con l'ultima conseguenza, che mi sembra importante — ed in questo devo fare una differenziazione col disegno di legge Zavattini — data dal fatto che, mentre in quest'ultimo si parla solo di facoltà di prelazione nell'acquisto delle scorte vive e morte, nel disegno di legge Fabbri si parla addirittura di obbligo di vendita delle scorte stesse, prevedendo che possa anche essere sospeso il pagamento.

Ancora, si prevede che il concedente possa richiedere la trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto. Ora riteniamo

che questo sia un atto di gesuitismo: comunque non voglio esprimere giudizi.

P R E S I D E N T E . Veramente li ha già espressi.

D A N I E L E . Ad ogni modo, mentre si afferma nel disegno di legge tale principio, all'articolo 3 si stabilisce che quando il concedente dovesse avere libero un fondo sarebbe obbligato a darlo in affitto agli affittuari confinanti: in sostanza la pretesa libertà che sembra si vorrebbe dare al concedente è una libertà strumentale, che giustifica i nostri giudizi.

Piccoli concedenti; qui si presenta una tematica con la quale molti intendono dimostrare che a determinate persone si fa un trattamento diverso.

Anzitutto è bene dire a tutti i piccoli concedenti che per loro non si fa un'eccezione alla regola: anch'essi devono subire le trasformazioni, senza eccezioni; solo il disegno di legge Zavattini fa differenza tra il canone come pagato nel 1962 ed il canone come pagato nel 1971. Si parla ancora di « non assoggettabilità fiscale »; infine si prevede la possibilità di vendere il fondo ad un organismo fondiario. Ora, mentre quest'ultima possibilità è prevista in direttive comunitarie ma deve essere offerta spontaneamente, a me sembra anche che stabilire il concetto di apporto strutturale sulla base degli attuali accordi appaia come una presa in giro delle categorie interessate. È naturalmente una valutazione personale che facciamo a tutela dei piccoli concedenti, soprattutto di quelli a colonia, che rappresentano una realtà diffusissima in Sicilia. Quindi questa possibilità di dare qualcosa ai piccoli concedenti mi sembra non rientrare in alcuna logica. perchè, in realtà, l'apporto strutturale — che giungerebbe poi a cifre irrisorie, 200 mila o 300 mila lire *una tantum* — porterebbe ancora una volta ad aggiungere al danno la beffa.

Tutto ciò senza parlare della situazione previdenziale e sociale. Infatti, proprio in seguito ai rilievi mossi dalla nostra organizzazione, si è cercato di tamponare quella

che è una grossa falla, specie sul piano sociale, delegando lo Stato a svolgere questi compiti senza tener conto della disciplina attuale; per cui mezzadri e coloni che doversero essere trasformati in affittuari, applicando ad essi la normativa sui coltivatori diretti, potrebbero raggiungere una possibilità di assistenza e contribuire qualora superassero le 104 giornate. Ora, anche se le superassero — il che non è facile, specie in piccole realtà mezzadrili e coloniche — non dovrebbero più avere il sussidio di disoccupazione. Io non credo che a favore degli affittuari si possa stabilire un trattamento diverso da quello goduto dai coltivatori diretti; comunque, nel disegno di legge, il problema si risolve delegando lo Stato e facendo riferimento al capitolo del bilancio relativo ai provvedimenti in corso, mentre io credo che una cifra dovrebbe essere quantificata, per affrontare con serietà il problema.

Si è parlato del diritto di ripresa. Diamo atto al senatore Zavattini che nel suo disegno di legge tale diritto è previsto a favore dei proprietari e dei figli di proprietari laureati o diplomati in agraria, il che rappresenta un riconoscimento nei confronti dei tecnici agricoli che apprezziamo molto: però non vediamo quel riconoscimento più vasto e generale che attendiamo. Ossia — pur riconoscendo ai mezzadri e coloni quel diritto a indennità che può essere valutato obiettivamente — credo che, come accade in tutte le legislazioni evolute della Comunità europea, un diritto di ripresa vada previsto.

Non ho voluto riferirmi alla legislazione francese, che rappresenta in questo campo il nostro modello; comunque devo dire che in Francia, nei contratti d'affitto, è previsto il diritto di ripresa ogni nove anni, condizionato — aggiunta di fondamentale importanza — al verificarsi della volontà concreta di rendere al coltivatore il terreno. Ma vi è qualcosa di logico: non occorre più, cioè, alcuna condizione per l'esercizio del diritto di ripresa quando l'affittuario raggiunge la età pensionabile, dovendo indubbiamente la pensione rappresentare il corrispettivo di un'attività che non si svolge.

Chiudere dunque la porta al diritto di ripresa ritengo che non significhi ispirarsi alle legislazioni più evolute, bensì a quelle più involute.

Avrei una serie di altri problemi da sottoporre alla Commissione: ad esempio il problema delle aziende pluripoderali o quello dell'affitto che a noi in verità non interessa.

Per quanto riguarda la durata, ritengo che in questi ultimi anni, in sostanza, l'agricoltura non abbia potuto realizzare un suo disegno di sviluppo essendo state le scelte politiche caratterizzate da obiettivi particolari e da usanze come quella della proroga dei contratti agrari. Siamo l'unico Paese al mondo in cui tali contratti godono di proroghe che non sono previste per nessun altro tipo di contratto: persino il matrimonio ha avuto il suo divorzio e non comprendo perchè invece i contratti agrari non debbano avere la loro risoluzione. Riteniamo veramente che questa durata sia un qualcosa che va a favore dell'agricoltura? Perchè ci curiamo di questa solo nei momenti di crisi alimentare? L'età degli operatori agricoli è diventata tale da non invogliare più nessuno a fare investimenti. La terra va data ai giovani, ma per farlo bisogna cercare di sbloccare certi principi, altrimenti significa voler mummificare, come sta avvenendo, la nostra categoria.

Concludo ringraziando la Commissione dell'attenzione che ha voluto prestare alle mie parole e scusandomi se in determinati momenti, preso forse dalla passione per il problema — perchè tutti noi crediamo in quanto andiamo raccomandando — posso aver esagerato. Molte volte si attribuisce ad una certa maggioranza politica il merito di aver elaborato le norme sugli affitti, però mi sembra che esse siano state ispirate da una determinata realtà politica. Oggi che di contratti di affitto non se ne fanno più, si vuole veramente farli fare coattivamente? Noi no, ed è per questo che ci affidiamo al vostro giudizio, certi come siamo che i provvedimenti che adatterete saranno intesi a favorire l'interesse del Paese e quello dell'agricoltura.

R O M E O . E difficile rivolgere delle domande a chi si manifesta aprioristicamente così contrario alla trasformazione dei contratti in questione; e con questa dichiarazione il discorso sarebbe chiuso, ma cercherò di porre egualmente qualche domanda.

L'avvocato Daniele ha chiesto la prova della crisi dei contratti di mezzadria e colonia parziaria. Credo che la domanda da porre sia la seguente: tali contratti sono entrati in crisi solo perchè è in crisi l'ambiente e la famiglia del coltivatore diretto, del colono e del mezzadro, oppure per altre ragioni di carattere economico e sociale? Oggi siamo in presenza di una diminuzione di questi tipi di contratti che non è casuale nè può farsi discendere solo dalla crisi della famiglia contadina.

Comunque la domanda che volevo porre è la seguente: nelle nostre proposte di legge noi trasformiamo i contratti di colonia e mezzadria in affitto, lasciando liberi i coloni di richiedere la trasformazione e mi pare che con una impostazione di questo genere sarà il concedente o sarà il mezzadro o il colono a valutare la possibilità o meno di un contratto. Ma si può essere anche contrari ad una impostazione di questo tipo? Vorrei saperlo, perchè se si tratta di una opposizione aprioristica è inutile proseguire il discorso.

D'altronde non esiste un disegno politico punitivo: intendiamo dare al concedente la facoltà di chiedere la trasformazione; se non lo riterrà conveniente non lo farà. Partiamo quindi da tale presupposto e da questo dipenderà poi tutto il resto: le forme associative e via dicendo. La loro Associazione è contraria anche a questa impostazione, che prevede la piena libertà del concedente, del mezzadro, del colono e così via?

D A N I E L E . Lei è coerente al suo pensiero affermando un principio; noi lo siamo affermando il contrario. Ma volendo andare a discettare sul piano giuridico, e mentre riconosciamo che in questa legislatura — la terza nella quale si affronta la problematica in questione — vi è stato un certo aggiustamento di tiro, in quanto nei primi disegni di legge si affermava che tutto dovesse

avvenire a richiesta solo del colono, mentre oggi si parla anche di richiesta del concedente, dobbiamo osservare che si procede egualmente con atti di gesuitismo legislativo...

P R E S I D E N T E . Lei dovrebbe risparmiarci questi apprezzamenti.

D A N I E L E . Non crediamo in questo espediente. Se c'è una motivazione tecnica o sociale, bisogna addurla prima di prevedere la trasformazione di un contratto. Noi, che non siamo politici, non abbiamo avuto una motivazione tecnica, sociale ed economica sul piano documentale, anche se voi dite di averla data.

P R E S I D E N T E . Vorrei farle presente che i senatori, che vi stanno cordialmente ascoltando, ed il Senato, che ha invitato la delegazione, si aspettano da voi non solo posizioni negative ma anche suggerimenti. Se affermate soltanto di essere contrari, il vostro apporto all'elaborazione di eventuali leggi non può essere considerato importante. Per quanto riguarda la valutazione dei parlamentari, vorrei poi pregarla di lasciar stare il gesuitismo; ognuno ha la propria coscienza ed i rappresentanti del popolo italiano devono tener conto, nel rappresentarlo, di tutte le sue articolazioni. Lei ha elencato i motivi per i quali la trasformazione comporterebbe danni e limiterebbe le funzioni della parte concedente. Esistono però anche i mezzadri ed i coloni i quali, come tutti, aspirano all'avanzamento civile ed anche all'associazionismo.

Non sono naturalmente autonomi se la direzione dell'azienda spetta al concedente; in tutto il mondo il lavoratore aspira ad un miglioramento. Fanno parte del problema anche eventuali motivi riguardanti i mezzadri ed i coloni che potreste esporre. In quali casi e a quali condizioni sareste favorevoli? Se la vostra risposta rimarrà quella che avete dato immediatamente, è evidente che il colloquio finirà presto.

S C A R D A C C I O N E . Vorrei far presente all'avvocato Daniele che il Parlamento ha abolito il contratto di mezzadria, che

non esiste più; questa è la realtà. Arrivammo a questa decisione perchè si disse che non era possibile dar da vivere, nella stessa maniera, al proprietario della terra ed al fornitore del lavoro. Si affermò anche che il canone poteva essere rappresentato per il momento da quella quota di produzione che veniva attribuita alla proprietà. Poichè la legge sui canoni di affitto dimostrava che non si poteva dare la quantità che si concedeva con la mezzadria, si doveva stabilire l'ammontare che doveva corrispondere il lavoratore al proprietario del terreno. Ci si orientava praticamente a trasformare la mezzadria in affitto. Questa fu la logica che ci portò all'attuale situazione. Adesso stiamo soltanto perfezionando la volontà del Parlamento italiano. Dovendo stabilire un equo canone al fine di trattare con giustizia coloro che partecipano al processo produttivo, stiamo rivedendo la legge sui contratti d'affitto che non si è dimostrata sufficientemente congrua per alcune categorie interessate. Non stiamo discutendo sulla mezzadria perchè non esiste più nella legislazione. Dobbiamo invece individuare il modo con cui effettuare questo passaggio all'affitto da parte del mezzadro, il quale ha già acquistato il diritto di restare sul terreno con la proroga che gli concedemmo. La concedemmo perchè altrimenti sarebbero stati mandati via gli ultimi mezzadri ed affittuari, non perchè non volevamo stabilire la durata di quindici anni. La proroga significa infatti continuità nel tempo anche per i figli dei mezzadri. Il Parlamento ha ragione in questo modo.

Qualora lei accetti di darci consigli sulla preparazione di questo provvedimento, la mia domanda potrebbe essere la seguente: vorrei sapere se ritiene che sia opportuno che rimanga ai concedenti la facoltà di decidere se concedere o meno al mezzadro la permanenza sul fondo, in quanto siano effettivamente disposti a condurre le aziende. La pregherei però di non fare riferimento ai piccoli casi. Questa mattina abbiamo ascoltato i rappresentanti degli affittuari che riflettevano sempre sulla situazione della Valle Padana. Lei si dovrebbe invece riferire sulla mezzadria nel suo complesso che comprende anche l'economia parziaria del Mezzogiorno.

9ª COMMISSIONE

1º RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1977)

D'ANDREA. Mi consenta di non condividere quest'ultima affermazione.

SCARDACCIONE. I concedenti sono in condizioni tali da poter condurre le aziende in economia? Hanno una convenienza economica?

DANIELE. Risponderò alla domanda, anche se dopo il mio breve intervento pregherò i presidenti delle federazioni di completare la mia risposta; faranno probabilmente alcune proposte.

Non mi sembra che la legge del 1964 possa essere considerata espressione di una tendenza a far scomparire la mezzadria e la colonia. Si affermerò semplicemente questo principio: non si dovevano più firmare i contratti. Abbiamo però il numero dei contratti stipulati; sono diminuiti perchè non ci si impegna con questa mancanza di chiarezza sul piano dell'avvenire. Vorrei anche far presente che in un successivo provvedimento è stata estesa la proroga a tali nuovi contratti. Nella legge del 1964 non è stato poi affermato che la mezzadria è un illecito civile o penale.

Rispondo subito: i concedenti sarebbero ben lieti di una evoluzione, ma non del superamento dei contratti di mezzadria e di colonia. Vorremmo che si potesse avere come obiettivo l'evoluzione del contratto a contratto societario; sotto il codice del passato tale contratto era disciplinato sotto il titolo delle locazioni, oggi è disciplinato sotto il titolo delle imprese, vorremmo che si riuscisse a collocarlo sotto il titolo delle società. Il che significa che da parte dei concedenti non c'è solo una volontà verbale, ma concreta di risolvere il problema. Se si lasciasse la possibilità di alternativa contrattuale, in omaggio al principio del pluralismo contrattuale, credo che si aprirebbe la possibilità di avere fasi non solo di calma e di tranquillità sociale, ma anche di incremento dell'agricoltura.

PANDOLFI. Ringrazio gli onorevoli senatori. Sono il presidente della Federazione della mezzadria. Faccio l'avvocato ma qui sono imputato. Comunque, ribadendo quel-

lo che ha detto l'amico Daniele poco fa, desidero dire che siamo contrari alla trasformazione della mezzadria in affitto, così come lo siamo sempre stati per ragioni giuridiche che non sto qui a ripetere, perchè la Commissione già le conosce. Penso che certe volte non si conosca a sufficienza che cosa il contratto di mezzadria ha rappresentato per il nostro Paese e che cosa, sia pure in maniera ridotta, continuerà a rappresentare per alcune regioni del nostro Paese. Se considerate uno studio del professor Pertisa del 1960 potrete vedere che le aziende a mezzadria sono quelle che per l'86 per cento del loro numero hanno allevamenti di bestiame bovino, invece in quelle regioni nelle quali la mezzadria è venuta meno gli allevamenti bovini si sono enormemente assottigliati. Potremmo anche dare alla Commissione lo studio « Marche 1980 » che riguarda appunto questo argomento. In un momento in cui l'agricoltura è stata riscoperta, dopo anni di oscurantismo, dobbiamo poter costituire aziende che — in base a quelle che sono le direttive comunitarie, in base a quella che è una normativa degli altri paesi con i quali siamo costretti a convivere nella CEE — siano aziende valide. Non ritengo, però, che questo obiettivo giustissimo possa essere raggiunto attraverso la trasformazione di un contratto in un altro contratto, perchè questo non fa venire meno i principi giuridici che ci sono stati insegnati fin da quando studiavamo all'università; non fa venire meno l'obbligatorietà del contratto fra le parti contraenti, in quanto sappiamo che un contratto viene modificato con la volontà congiunta delle parti e laddove manca interviene l'impegno della legge. Non siamo sordi ad un adattamento, ad una evoluzione della mezzadria; ci rendiamo conto che viviamo nel 1977 e che un adattamento negli stessi interessi del Paese, delle aziende e di coloro che rappresentiamo, può e deve avvenire. Contestiamo però che avvenga nel modo previsto dai progetti di legge. Che cosa propongo? Il Parlamento valuterà le mie proposte. Sono due: con la prima invito la Commissione — che ringrazio perchè ci ha permesso di esporre le nostre idee — a visitare, accompagnata da esperti, le zone e le azien-

de mezzadrili affinché si renda conto di una determinata realtà. Quando noi diciamo certe cose e citiamo fatti possiamo non essere del tutto convincenti; andando sul posto i senatori potranno prendere atto della realtà, prima di prendere un definitivo atteggiamento.

La seconda proposta riguarda la nostra intenzione, al fine di realizzare quello che ho detto prima, di metterci intorno ad un tavolo con le altre parti sociali, sindacati compresi, per vedere di risolvere l'annoso caso della nostra mezzadria e, se non riuscissimo a risolverlo, per trarre dall'incontro utili indirizzi di cui lo stesso Parlamento potrà tenere conto.

P R E S I D E N T E . Questo è un problema che non riguarda il Parlamento.

P A N D O L F I . Volevo chiedere però che ci si consenta un termine, quale la Commissione riterrà, per potere in concreto prendere questi contatti. Questa è una proposta che io tengo particolarmente a formulare.

P R E S I D E N T E . Va bene, abbiamo inteso.

D ' A N D R E A . Desidero prendere la parola ed anche se ritarderò il pranzo degli onorevoli senatori...

Z A V A T T I N I . Voi continuate a prendere atteggiamenti che non è il caso di prendere; parlate di gesuitismo e poi fate altre affermazioni inopportune. Non mi pare che si possa continuare su questo tono.

D ' A N D R E A . Mi si consenta di completare il mio concetto, intendevo dire che sarò breve. Stavo aggiungendo che avete ascoltato i miei colleghi con tanta amabilità per cui, anche se il mio intervento ruberà altri dieci minuti del vostro tempo, penso che mi ascolterete con altrettanta amabilità. Ella, signor Presidente, giustamente ha detto che si aspettava da noi suggerimenti e, pertanto, ritengo che tutta la Commissione attenda di conoscere quello che è il mio punto di vista quale rappresentante della Fede-

razione della colonia. Intanto mi si consenta di dire che la colonia dal 1964 non è stata sfiorata, non è stata attaccata e praticamente ha ancora diritto di esistenza nella nostra legislazione.

Secondo punto: tutti gli argomenti che l'amico Daniele ha svolto, io li condivido, però vorrei elevarmi un po' al di sopra di tutti questi argomenti logici, pratici, che hanno le loro radici profonde nel nostro diritto, per fare questa considerazione.

Se veramente, come io penso, i due rami del Parlamento intendono vedere in questo problema dei contratti agrari il problema fondamentale di quello che è il rilancio dell'agricoltura (perché consentitemi di dire che finora il rilancio dell'agricoltura, in tutte le leggi che si sono susseguite, purtroppo non c'è stato; gli effetti li abbiamo visti uno dopo l'altro e ora si vuole tentare anche questo esperimento in perfetta buona fede) bisogna prima di tutto conoscere a fondo la situazione.

P R E S I D E N T E . Non continuate con questi discorsi di carattere generale. Vi abbiamo anche invitati perché ci portaste dei lumi. Io ritenevo che potessimo ricevere da voi dei consigli sull'argomento, invece state parlando da tanto tempo portando più che altro ragioni di carattere generale. Queste argomentazioni, se ve le risparmiate forse è meglio, è più produttivo.

D ' A N D R E A . Se è più produttivo, allora ne facciamo a meno. Praticamente, ecco il mio punto di vista: perché privilegiare una parte a danno dell'altra parte con un provvedimento che senza dubbio, così com'è proposto alle due Camere, è un provvedimento politico?

Si dice: entrambe le parti hanno facoltà di optare per la trasformazione; ma dobbiamo considerare che alla base della trasformazione vi è purtroppo un contratto di affitto che non solo non è appetibile, ma praticamente si è dimostrato disastroso per il rilancio della nostra agricoltura e per la formazione di aziende autonome e valide.

A mio modesto avviso, invece di prospettare la trasformazione della colonia in affit-

to, così com'è stata prospettata, perchè non si tiene conto di quello che è il concetto di impresa, considerando questa non solo come un privilegio del colono, ma come l'impresa di chi effettivamente intende affrontare la conduzione di un'azienda con quei principi che sono validi sia per il concedente che per il colono? Se noi potessimo intanto eliminare (ecco un suggerimento da considerarsi valido) questa discriminazione e se il Parlamento potesse offrire quella garanzia giusta perchè chi è in grado di poter condurre effettivamente un'impresa, sia esso il colono o il concedente, possa avere il rilancio dell'appezzamento di terreno, io credo che non sarebbe male.

Si è parlato anche di dimensioni dell'impresa. Il problema va guardato in modo particolare proprio per quanto riguarda le colonie, dove sappiamo che esistono dei piccoli fazzoletti di terra, dei coloni che hanno delle colonie sparpagliate un po' in tutto il nostro territorio. Per quanto concerne gli apporti di capitale che oggi i concedenti danno e che invece sarebbero un onere per lo Stato, anche questo è un problema che non va sottovalutato. Vi sono poi tutte quelle considerazioni che abbiamo fatto via via in questa indagine conoscitiva, che evidentemente dovrebbero indurre a rivedere questa volontà di trasformare la colonia in affitto esclusivamente per un vantaggio del colono, e a considerare il problema da un punto di vista più elevato per quello che è l'interesse supremo dell'agricoltura.

Io credo che, se il Parlamento avrà in animo di risolvere il problema in questa ottica e sotto questo profilo, ne potrà scaturire una legge buona ed equa per tutte le parti sociali.

P R E S I D E N T E . Grazie. Come presidente ho il dovere di registrare una situazione; mi sembra, cioè, che le delegazioni della mezzadria e della colonia abbiano espresso una posizione molto chiara, così chiara che è difficile il dialogo. Peraltro, non avendo la Commissione del Senato il dovere di discutere le proprie decisioni con le delegazioni, io a questo punto ritengo che sia esaurito l'incontro.

Se le delegazioni hanno dei suggerimenti critici da manifestare, le pregherei di farceli conoscere, nel modo più costruttivo che riterranno opportuno. Noi registriamo le posizioni così chiaramente espresse, che impediscono un dialogo ulteriore sulla materia; i nostri interlocutori sembra si siano attestati su una prima ipotesi senza volere entrare in altre ipotesi.

Ringrazio, pertanto, i signori intervenuti e dichiaro concluso questo incontro. Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA